Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 145

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

Firenze, Sabato 29 Maggio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5052 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione di stabilimento e consolare, conchiusa fra l'Italia e la Svizzera, e sottoscritta a Berna addì 22 luglio 1868, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 1° maggio 1869.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 5 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.
L. F. Menabrea

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione di stabilimento e consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Svizzera, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Berna addì ventidue di luglio dello scorso anno mille ottocento sessantotto;

Convenzione del tenore seguente:

Convention d'établissement et consulaire entre l'Italie et la Suisse.
(Du 22 juillet 1868)

Sa Majesté le Roi d'Italie, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant maintenir et resserrer les liens d'amitié qui existent entre les deux nations, et donner, par des stipulations nouvelles et plus libérales, un plus grand développement aux rapports de bon voisinage entre les citoyens des deux pays, en assurant en même temps aux Agents consulaires respectifs les immunités et les priviléges nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ont résolu de conclure une Convention d'établissement et consulaire, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur le chevalier Louis Amédée Melegari, chevalier Grand' Croix, décoré du Gran Cordon de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc. etc., Sénateur du Royaume, son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération suisse;

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

Monsieur J. Dubs, Président de la Confédération suisse, et monsieur le colonel fédéral F. Frey-Hérosée, ancien membre du Conseil fédéral suisse.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er Il y aura entre le Royaume d'Italie et la Confédération suisse amitié perpétuelle, liberté réciproque d'établissement et de commerce. Les Italiens seront reçus et traités dans chaque Canton de la Confédération suisse, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont, ou pourront l'être à l'avenir, les ressortissants des autres Cantons.

Réciproquement, les Suisses seront reçus et traités en Italie, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que les nationaux.

En conséquence, les citoyens de chacun des deux Etats, ainsi que leurs familles, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, pourront librement entrer, voyager, séjourner et s'établir dans chaque partie du territoire, sans qu'en ce qui concerne les passeports et les permis de séjour, et l'autorisation d'exercer leur profession, ils soient soumis à aucune taxe, charge ou condition, autres que celles auxquelles sont soumis les nationaux. Ils pourront commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques, établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques unes de ces opérations, lesdits citoyens soient assujettis à des obligations, ou à des charges plus fortes et plus onéreuses que celles auxquelles sont, ou pourront être soumis les nationaux, sauf les précautions de police qui sont employées à l'égard des ressortissants des nations les plus favorisées. Ils seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, libres d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer exactement aux lois et aux règlements du pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou employer à cet effet qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, courtiers, agents et consignataires ou interprètes, dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, ou par des étrangers, ou par des nationaux en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

Enfin, ils ne paieront point, à raison de leur commerce, ou de leur industrie dans les villes ou lieux des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux et sur les ressortissants de la nation la plus favorisée; et les priviléges, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouissent ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce et d'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre. Ne sont cependant pas compris dans les avantages mentionnés ci dessus l'exercice des droits politiques et la participation aux biens des communes, des corporations ou des fondations, dont les citoyens de l'un des deux pays établis dans l'autre n'auraient pas été reçus comme membres ou à titre de co-propriétaires.

Art. 2. Les citoyens de l'un des deux Etats contractants, résidant ou établis dans le territoire de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays, ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendicité, ou les mœurs, seront reçus, eux et leurs familles, en tout temps et en toute circonstance dans le pays dont ils sont originaires, et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.

Art. 3. Les déclarations des 11 août et 10 septembre 1862, échangées entre le Gouvernement italien et le Conseil fédéral suisse pour constater l'extension à toutes les provinces du Royaume d'Italie des anciennes stipulations qui avaient aboli les droits d'aubaine entre la Sardaigne et la Suisse, sont confirmées, et leurs dispositions sont complétées de la manière suivante.

Les citoyens de chacune des deux parties contractantes pourront prendre possession et disposer d'un héritage qui leur sera échu, en vertu d'une loi ou d'un testament, dans un territoire quelconque de l'autre, à l'égal des citoyens du pays, sans être soumis à d'autres conditions, ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci. Ils auront liberté pleine et entière d'acquérir, de posséder, par achats, ventes ou donations, échange, mariage ou testament, ou succession *ab intestato*, ou de toute autre manière, toute espèce de propriété mobilière ou immobilière dont les lois du pays permettent la possession aux nationaux, et d'en disposer. Leurs héritiers et représentants pourront succéder et prendre possession de cette propriété par eux-mêmes, ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom et d'après les formes ordinaires de loi, à l'instar des citoyens du pays. En l'absence des héritiers ou représentants, la propriété sera traitée de la même manière que serait traitée dans des circonstances semblables celle d'un citoyen du pays. A tous ces égards, ils ne paieront, sur la valeur d'une telle propriété, aucun impôt, contribution ou charge, autre ou plus forte que celles auxquelles sont soumis les citoyens du pays. Dans tous les cas, il sera permis aux citoyens des deux parties contractantes d'exporter leurs biens, savoir, les citoyens italiens du territoire suisse, et les citoyens suisses du territoire italien, librement et sans être assujettis, lors de l'exportation, à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers, et sans devoir acquitter des droits, autres ou plus forts que ceux auxquels les citoyens du pays seront soumis eux-mêmes.

Art. 4. Les citoyens de l'un des deux Etats, établis dans l'autre, seront affranchis de tout service militaire, tant dans l'armée de terre et de mer, que dans la garde nationale e les milices de cet Etat.. Ils seront également exempts de l'impôt militaire et de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée, par compensation, pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires, à l'exception de celles des logements et des fournitures pour les militaires de passage, selon l'usage du pays, et qui seraient également exigées des citoyens et des étrangers.

Lorsqu'un fils de parents suisses établis dans le Royaume d'Italie y a acquis la naturalisation en vertu des lois italiennes, il y est aussi astreint aux obligations militaires, si, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, il n'aura pas opté devant l'Autorité compétente pour la naturalisation suisse, et, dans tous les cas, il ne sera pas appelé au service avant que l'âge de la majorité ne soit légalement atteint.

Art. 5. En temps de paix, comme en temps de guerre, il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé, pour les biens d'un citoyen de l'un des deux pays dans le territoire de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges, autres ou plus fortes qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen du pays ou à un citoyen de la nation la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu qu'il ne sera perçu ni exigé d'un citoyen de l'un des deux Etats, qui se trouvera dans le territoire de l'autre, aucun impôt quelconque, autre ou plus fort que ceux qui pourront être imposés ou levés sur un citoyen du pays ou de la nation la plus favorisée

Art. 6. Les citoyens d'un des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et pour leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, aux fins de poursuivre ou défendre leurs intérêts et leurs droits dans tous les degrés d'instance et dans toutes les juridictions établies par les lois. A cet effet, ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, des avocats, avoués ou agents quelconques, et de les choisir parmi les personnes admises à l'exercice de ces professions, d'après les lois du pays. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes priviléges que ceux dont jouissent ou jouiront les nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.

Art. 7. Pour être admis à ester en justice, les citoyens des deux Etats ne seront tenus, de part et d'autre, qu'aux mêmes conditions et formalités prescrites pour les nationaux eux-mêmes.

Art. 8. Lorsqu'un citoyen suisse possédant des biens sur le territoire de la Confédération viendra à être déclaré en faillite ou banqueroute, les créanciers italiens, s'il y en a, seront admis à faire valoir leurs hypothèques sur le même pied que les créanciers hypothécaires suisses, et ils seront payés sans distinction sur lesdits biens suivant le grade et l'ordre de leur inscription.

Les créanciers chirographaires, ainsi que les simples créanciers, seront traités sans distinction, qu'ils appartiennent à l'un ou à l'autre des deux pays, en conformité des lois en vigueur en Suisse.

Les mêmes dispositions seront appliquées en Italie envers les Suisses créanciers hypothécaires, chirographaires ou simples créanciers d'un italien déclaré en faillite ou banqueroute qui possède des biens sur le territoire du Royaume.

Art. 9. Les citations ou notifications des actes, les déclarations ou interrogatoires des témoins, les rapports des experts, les actes d'instruction judiciaire, et, en général, tout acte qui doit avoir exécution, en matière civile ou pénale, d'après commission rogatoire du tribunal d'un pays sur le territoire de l'autre, doit recevoir son exécution sur papier non timbré et sans paiement de frais.

Néanmoins cette disposition ne se rapportera qu'aux droits dus en pareils cas aux Gouvernements respectifs, et ne comprendra en aucune façon ni les indemnités dues aux témoins ni les émoluments qui pourraient être dus aux fonctionnaires ou avoués, toutes les fois que leur intervention serait nécessaire, d'après les lois, pour l'accomplissement de l'acte demandé.

Art. 10. Tout avantage que l'une des deux parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l'avenir d'une manière quelconque à une autre puissance en ce qui concerne l'établissement et l'exercice des professions industrielles, sera applicable de la même manière et à la même époque à l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire de faire une Convention spéciale à cet effet.

Art. 11. Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre partie.

Les deux Gouvernements conservent d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires consulaires: bien entendu que, sous ce rapport, il ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune à toutes les autres nations.

Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs. L'*exequatur* nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et sur la production dudit *exequatur* l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatements les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge, et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et priviléges qui y sont attachés.

Art. 12. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans les villes et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays, comme parmi les étrangers et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés, et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes priviléges et immunités que les agents de ces catégories de la nation la plus favorisée.

Art. 13. Les fonctionnaires consulaires suisses en Italie et les fonctionnaires consulaires italiens en Suisse jouiront, sous réserve de parfaite réciprocité, de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront à l'avenir les fonctionnaires consulaires de même grade de la nation la plus favorisée,

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: *Consulat* ou *Vice-consulat de ....*

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaires aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait la Légation de leur pays.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant tout à désigner aux nationaux l'habitation consulaire.

Art. 14. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux.

Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelques déclarations juridiques, elle devra se transporter à leur domicile pour les recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

Art. 15. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer le consuls généraux, consuls ou vice-consuls respectifs.

Art. 16. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux pays, ou leurs chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, et au domicile des parties, les déclarations que pourront avoir à faire les négociants et tous les autres citoyens de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir comme notaires les dispositions testamentaires de leurs nationaux

Ils auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et de même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent consulaire devant lequel ils seront passés.

Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents, et scellés du sceau officiel des consulats, vice-consulats ou agences consulaires, feront foi tant en justice que hors de justice, soit en Suisse, soit en Italie, au même titre que les originaux, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat auquel appartiennent le consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dan le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la chancellerie d'un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande, et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans les pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

Art. 17. Lorsqu'un italien sera mort en Suisse sans laisser d'héritiers connus, ou d'exécuteurs testamentaires, le autorités suisses chargées, selon les lois de leur pays, de l'administration de la succession, en donneront avis à la Légation ou au fonctionaire consulaire italien, dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu, afin qu'ils transmettent aux intéressés les informations nécessaires.

APPENDICE

Rivista Scientifica

(APRILE)

Gli studii dei fisici sui fenomeni luminosi hanno avuto in questi ultimi anni uno straordinario impulso, e si sono arricchiti della cognizione di importanti fenomeni. Ora troviamo su questa via nuovi esperimenti di due dotti distintissimi, il signor Delarive, ed il signor Tyndall. Il signor Delarine è portato a queste ricerche dalla elettricità che è la sua specialità più sagliente; il signor Tyndall vi è condotto seguitando i suoi bellissimi studii sulle condizioni fisiche dei corpi gassosi rarefatti.

— Il signor Delarive, l'illustre elettricista svizzero, sta da qualche tempo studiando la propagazione dell'elettricità nei gas e nei vapori rarefatti. Egli era assistito nel corso di questi lavori dal signor Sarrazin che notò in certi casi fenomeni di fosforescenza non avvertiti finora.

Sotto l'influenza dell'elettricità, l' ossigeno puro diventa molto fortemente luminoso quando la sua pressione è eguale od inferiore a 2 millimetri di mercurio. Nessuno altro gas semplice possiede la stessa proprietà.

Fra i gas composti non vi sono che quelli che contengono ossigeno che siano fosforescenti, ma questi lo sono tutti. Il protossido d'azoto dà luogo ad un fenomeno particolarmente brillante.

Dopo aver accertati questi fatti, l'autore si è proposto di determinarne la causa, ed il risultato delle sue ricerche si è che la fosforescenza è dovuta all'ozono. Difatti se si mette della polvere d'argento nell'ossigeno sottomesso alla scarica, si vede il metallo ossidarsi, ed il gas non emette alcuna luce. Questo stesso effetto si ottiene coll'introduzione del metallo in tutti i gas fosforescenti.

Il signor Sarrazin fa notare l'efficacia dell'acido solforico sui fenomeni, dei quali si tratta: basta metterne una piccola quantità nel gas sottoposto all'esperienza, perchè questo gas, quantunque creduto non volatile alla temperatura ordinaria, determini una emissione luminosa molto più abbondante. È una bella esperienza di corso mettere dell'acido solforico nell'azoto rarefatto sottoposto all'azione della scarica. Quantunque l'azoto non sia fosforescente, si vede la campana illuminarsi della luce più viva. Senza dubbio, il vapore di acido solforico è decomposto: esso produce ozono che riluce. Un po' d'argento in polvere impedisce l'effetto.

In presenza di questa enorme quantità di luce prodotta dalla decomposizione e ricombinazione di corpi in quantità così debole che sfuggono ai nostri mezzi di analisi i più perfezionati, non si è autorizzati ad aspettarsi grandi scoperte nel dominio della chimica degli infinitamente piccoli?

— Il signor Tyndall in una conferenza fatta alla Società filosofica di Cambridge ha reso conto di alcune sue esperienze sulla quantità di luce che una tenuissima quantità di materia molto difusa è capace di rimbalzare; e di là s'è allargato a dare una nuova e possibile spiegazione di un fenomeno tuttavia molto inesplicato, la coda delle comete. Egli ha fatto con della carta sugante una pallottola che poteva essere il quarto di un piccolo pisello, ed avendola bagnata con un liquido il cui punto di ebollizione è più elevato di quello dell'acqua, l'ha tenuta fra le dita fino a che fosse quasi secca; dopo di che l'ha introdotta in un vaso comunicante con un tubo di vetro lungo tre piedi, largo tre pollici, perfettamente netto, ed ha fatto passare sulla pallottola l'aria secca che doveva entrare nel tubo. Infine quest'ultimo che conteneva l'aria caricata della piccola quantità di vapore preso saltando in tal modo dalla pallottola di carta, è stato sottomesso all'azione della luce. Immediatamente una nube azzurra di luce attinica cominciò a formarsi, ed in cinque minuti questo colore azzurro si era sparso in tutta la lunghezza del tubo.

Per alcuni minuti questa nube conservò lo stesso colore, ma ben presto le sue particelle s'ingrandirono a poco a poco, ed in termine di un quarto d'ora una nube bianca e densa riempiva il tubo. Gli è come un mondo tratto dal nulla, quando si pensa alla quantità infinitamente piccola di vapor d'acqua che dà luogo a questo fenomeno.

Ma non è ancora finito. Essendo stata levata la pallottola di carta, il tubo ed il vaso che era in comunicazione con quello, nel quale era stata posta la pallottola, furono spazzati con una corrente di aria secca; dopo di che avendo fatto il vuoto nel tubo vi s'introdussero pel vaso comunicante quindici pollici cubi di acido cloridrico, ed infine lo si espose all'azione della luce; un minuto dopo si vide comparire una leggera nebbia; in due minuti questa nebbia aveva riempito una grande lunghezza della parte anteriore del tubo. Quindici minuti più tardi, una massa di luce veramente sorprendente emanava da questa nube abbastanza sottile da non poter alterare in un modo apprezzabile l'immagine degli oggetti posti dietro ad essa; la fiamma di una candela veduta in questo modo non era indebolita dalla nube più di quello che lo sarebbe stata dal vuoto.

Queste sperienze mostrano che una materia di una radezza quasi infinita può spandere una luce molto più intensa che quella della coda delle comete; gli è quindi facile rendersi conto come il signor Tyndall abbia pensato a fondare su d'essa la spiegazione dei fenomeni che ci presentano questi astri vagabondi. Secondo lui, le comete sono formate di vapori decomponibili colla luce solare. La testa visibile e la coda sono nubi attiniche risultanti da questa decomposizione. La coda non è formata dalla materia proiettata indietro dalla repulsione solare, ma dalla materia precipitata sul fascio dei raggi solari che attraversano l'atmosfera dell'astro. Nel passaggio al perielio la coda non compie quel movimento enorme di traslazione che sembra fare attorno al sole come una verga rigida; in ciascuna delle posizioni per le quali l'appendice cometaria sembra passare, questa appendice non è composta della stessa materia, ma al contrario in ciascuna direzione è composta di una materia nuova precipitata sul fascio luminoso che attraversa l'atmosfera dell'astro.

Le même avis sera donné par les autorités compétentes italiennes à la Légation ou aux fonctionnaires consulaires suisses, lorsqu'un suisse sera mort en Italie sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires.

Les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un italien mort en Suisse, au sujet de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que l'italien avait en Italie.

La réciprocité aura lieu à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en Italie.

Art. 18. La présente Convention recevra son application dans les deux pays en même temps que le Traité de commerce conclu sous la date du 22 juillet 1868, et elle aura la même durée.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tôt que faire se pourra, simultanément avec celles du Traité de commerce précité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berne, le vingt-deux juillet mil huit-cent soixante-huit.

Les Plénipotentiaires suisses
(*L. S.*) J. Dubs.
(*L. S.*) F. Frey-Hérosée.

Le Plénipotentiaire italien
(*L. S.*) Melegari

DÉCLARATION *faisant suite à la Convention d'établissement et consulaire signée à Berne le* 22 *juillet* 1868.

Il est entendu entre les Hautes Parties contractantes que les exemptions accordées aux ressortissants des deux pays par l'article 4 de la Convention d'établissement et consulaire signée à Berne le 22 juillet 1868, ne sauraient profiter aux italiens naturalisés en Suisse, si ce n'est dans les limites de l'article 12 du code civil du Royaume d'Italie.

La présente Déclaration sera considérée comme faisant partie de la Convention, et aura la même force et valeur que si elle y était insérée mot à mot.

Berne, le vingt-deux juillet mil huit-cent soixante-huit.

Les Plénipotentiaires suisses
(*L. S.*) J. Dubs
(*L. S.*) F. Frey-Hérosée.

Le Plénipotentiaire italien
(*L. S.*) Melegari.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, seguita da una Dichiarazione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze addì primo del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Presidente del Consiglio Ministro per gli Affari Esteri
L. F. Menabrea.

Relazione del Ministro delle Finanze a S. M. in udienza del 13 *maggio corrente sul decreto che sostituisce una nuova marca da centesimi cinque a quella presentemente in uso.*

Sire,

Il consumo delle marche da bollo a tassa fissa di cent. 5, che si è reso assai considerevole per effetto specialmente delle disposizioni dell'articolo 16 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, ha suggerito l'idea di facilitarne la fabbricazione col sostituire all'attuale un'altra marca di più piccolo formato e precisamente della dimensione dei francobolli postali.

Questo espediente, che è stato già adottato per le marche da bollo a tassa proporzionale, è manifestamente economico e vantaggioso in quanto che nello stesso tempo e cogli stessi mezzi si ottiene la fabbricazione di un numero doppio di marche.

La progettata modificazione poi avrebbe anche per risultato di far sparire l'uniformità che attualmente esiste fra la marca da centesimi 5 e quella di centesimi 50, uniformità che, come si sarebbe osservato, torna talvolta di pregiudizio per le Finanze perchè specialmente sugli avvisi accennati dal n. 3 dell'art. 20 della legge s'impiegano marche da cent. 5 anzichè quelle prescritte da cent. 50 e queste contravvenzioni difficilmente possono essere rilevate per la somiglianza appunto fra le due marche.

Sembrandomi quindi pienamente giustificata la proposta, mi onoro di sottoporre all'esame ed alla firma di V. M. l'unito relativo schema di decreto.

Il N. 5091 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 13 agosto 1863, n. 1385, col quale furono stabiliti la forma e i distintivi delle marche per le tasse di bollo dovute in ragione della dimensione della carta;

Visto l'articolo 38 dell'altro Reale decreto 18 agosto 1866, n. 3187, col quale fu mantenuta in vigore la marca da bollo a tassa fissa da centesimi 5, oltre a quelle ivi designate;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Alla marca da bollo da centesimi 5, stabilita dai succitati decreti Reali, è sostituita un'altra marca, pure da centesimi 5.

Art. 2. La nuova marca sarà di color violaceo, avrà la forma e la dimensione di un francobollo postale, colla leggenda: *Marca da bollo - cinque centesimi.*

Art. 3. Lo spaccio e l'uso della nuova marca da bollo avrà principio col 1° del prossimo venturo mese di luglio.

Anche dopo quest'epoca, e fino a totale esaurimento, continuerà lo spaccio e l'uso della marca da bollo da centesimi 5, attualmente in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

S. M. sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con decreto Regio del 4 aprile 1869:

Pascucci Giuseppe, cancelliere del mandamento di Firenzuola, collocato a riposo.

Con decreti RR. dell'11 aprile 1869:

Bavoso Luigi, cancelliere del mandamento di Belvedere, collocato a riposo;

Pittiu-Musio Basilio, segretario di tribunale in disponibilità, id.;

Poggi Francesco, cancelliere al mandamento di Trecate, tramutato al mandamento di Chieri;

Roagna Rocco, id. di Mosso Santa Maria, id. di Pont Canavese;

Brusciotti Giov. Matteo, id. di Pont Canavese, id. di Mosso Santa Maria;

Alberti Giov. Batt., id. di Biandrate, id. di Trecate;

Manero Antonio, id. di Centallo, id. di Caraglio;

Salomone Giov. Batt., id. di Ornavasso, id. di Ceva;

Manfredi Giuseppe, id. di Bussoleno, id. di Montanaro;

Tovaglia Pietro, vicecancelliere nel mandamento di Savigliano, id. di Torino, sezione Borgonuovo;

Berni Antonio, id. di Monteleone, id. di Cortale;

De Rito Antonio, id. di Serra San Bruno, id. di Monteleone;

Spadea Luigi, id. di Cortale, id. di Serra San Bruno;

Passà Giulio, id. di Cosenza, id. di Rose;

Gabriele Francesco, id. di Rose, id. di Cosenza;

Vitelli Alessandro, id. di Aprigliano, id. di Verbicaro;

Pelusi Giovanni, id. di Verbicaro, id. di Aprigliano;

Omodei Antonio, id. di Novara, reggente cancelliere del mandamento di Biandrate;

Marenco Giuseppe, id. di Torino, sezione Moncenisio, id. di Bussoleno;

Sesti Luigi, id. id. sezione Borgonuovo, id. di Fiano;

Guala Giovanni, id. id., id. di Ornavasso;

Liprandi Giuseppe, vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Torino, id. di Roccavione;

Ferreri Carlo, vicecancelliere nel mandamento di Barbania, nominato vicecancelliere nel mandamento di Torino, sezione Borgonuovo;

Bonaga Luigi, scrivano di cancelleria giudiziaria, id. di Novara;

Toselli Luigi, id., id. di Torino, sezione Moncenisio;

Rossi Camillo, id., id. di Carmagnola;

Cinzano Matteo, id., id. di Savigliano;

De Donato Mauro, vicecancelliere aggiunto al tribunale di Trani, nominato vicecancelliere presso lo stesso tribunale;

Uslenghi Nicola, id., id. al tribunale di Lucera;

Palumbo Mario, commesso nella R. procura di Trani, id. aggiunto al tribunale di Trani;

Nardoni Vito, id., id.;

Fiocco Mario, id. nel tribunale di Teramo, id. di Teramo;

Azara Giov. Antonio, vicecancelliere nel mandamento di Tempio, nominato cancelliere del mandamento di Centallo;

Doria Vincenzo, segretario della R. procura di Girgenti, confermato nell'aspettativa per mesi otto.

Con decreti ministeriali del 12 aprile 1869:

Baratta Michele, cancelliere del mandamento di Traetto, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni;

Granata Gennaro, vicecancelliere aggiunto al tribunale di Lucera, id.

Con decreti RR. del 15 aprile 1869:

Marcolini Domenico, cancelliere del mandamento di Grottamare, collocato a riposo;

Urbani Urbano, vicecancelliere al tribunale di Orvieto, nominato a sua domanda vicecancelliere del mandamento di Macerata;

Nicolini Cristoforo, id. del mandamento di Sant'Agata Feltria, nominato vicecancelliere del tribunale d'Orvieto;

Gentilucci Nicola, cancelliere del mandamento di Visso, tramutato al mandamento di Tolentino;

Fortini Paolo, vicecancelliere del mandamento di Monte Rubbiano, nominato vicecancelliere del mandamento di Visso;

Arduino Francesco, commesso al tribunale commerciale di Palermo, nominato vicecancelliere del mandamento di Calatafimi;

Feroldi Pietro, usciere al tribunale di Bozzolo, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale di Bozzolo;

Lodato Michele, vicecancelliere nel mandamento di Mazzarino, dichiarato dimissionario;

Gilardini Pietro, cancelliere del mandamento di Nizza, confermato nell'aspettativa per 6 mesi;

Mariotti Bernardo, id. di Viù, id.;

Bovelacci Luigi, vicecancelliere del mandamento di Meldola, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi 6.

Con decreti RR. del 18 aprile 1869:

Mamoni Giuseppe, vicecancelliere del mandamento di Castelsardo, nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale di Tempio;

Germano Ubertino, id al tribunale d'Acqui, dispensato dal servizio;

Pasero Giovanni, id. al mandamento di Saluzzo, nominato reggente cancelliere del mandamento di Buriasco;

Gardoncini Carlo, id. di Gardone, nominato cancelliere del mandamento di Gardone;

Milone Eugenio, scrivano di cancelleria giudiziaria, nominato vicecancelliere nel mandamento di Saluzzo;

Campanella Placido, cancelliere nel mandameto di Alì, id. di Sant'Agata di Militello;

Bergamaschi Alessandro, segretario della R. procura di Novi, tramutato a quella di Pinerolo;

Fesce Mario, cancelliere del mandamento di Cerignola, tramutato al mandamento di Ortanova;

Perna Raffaele, id. di S. Marco in Lamis, id. di Cerignola;

De Rosa Giuseppe, id. di Celenza Valfortore, id. di S. Marco in Lamis;

Pistono Giuseppe, id. di Buriasco, id. di Corio;

Vigo avv. Giov. Battista, id. di Cirio, collocato a riposo;

Gadda Carlo, id. di Gardone, id.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1869:

Marotta Ferdinando, vicecancelliere nel mandamento di Campagna, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Con RR. decreti 26 aprile 1869:

Bonelli Giovanni, cancelliere del mandamento di Radda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Caputo Giuseppe, vicecancelliere nel mandamento di Salice, nominato cancelliere del mandamento di Presicce;

Milelli Giuseppe, id. di Catanzaro, id. di Serrastretta;

D'Arienzo Francesco, id. di Polla, tramutato al mandamento di Sanza;

Lamberti Vincenzo, id. di Sanza, id. di Polla;

Filippone Vincenzo, id. di Civita Campomarano, id. di Sepino;

Maggi Federico, id. di Lauria, id. di Saponara;

Canonici Alessandro, id. di Jesi, id. di Castelnuovo nei Monti;

Ghinelli Clodomiro, id. di Castelnuovo nei Monti, id. di Jesi;

Di Lauro Antonio, id. di Boscotrecase, id. di San Giuseppe in Napoli;

Rubino Luigi, id. di Trentola, id. di Pendino in Napoli;

Palumbo Gaetano, id. di Montecorvino, id. di Vicaria in Napoli;

Bellomo Salvatore, cancelliere del mandamento di Serradifalco, id. di Favara;

Franco Vincenzo, commesso alla Corte d'appello di Catanzaro, nominato vicecancelliere nel mandamento di Cantalupo;

Nucci Tommaso, id. al tribunale di Campobasso, id. di Montecalvario in Napoli;

De Chiara Alfonso, id. di Salerno, id. di Padula;

Fischetti Vincenzo, id. di S. Angelo de' Lombardi, id. di Aquilonia;

Pastore Nicola, id. di Lagonegro, id. di Lauria;

Morelli Alessandro, eleggibile a posti di cancelleria giudiziaria, nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale di Lucca;

Ricciardi Vincenzo, commesso nella R. procura di S. Angelo de' Lombardi, nominato vicecancelliere nel mandamento di S. Angelo de' Lombardi;

Guarili Tommaso, id. al tribunale di Matera, id. di Matera;

Ricciardi Salvatore, id. di Benevento, id. di S. Bartolomeo in Galdo;

Siniele Ermenegildo, id. di Larino, id. di Civita Campomarano.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Nomina dei professore ordinario della cattedra di fisiologia nella R. Università di Siena a norma dell'art. 69 *della legge* 13 *novembre* 1859 *sulla pubblica istruzione.*

Veduto il decreto ministeriale del 7 luglio 1868, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno sotto il num. 4469, che contiene le norme da osservarsi nei casi dell'applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione a professori straordinari in istituti di studi superiori che aspirano alla nomina di professori ordinari;

Veduto il parere pronunciato dal Consiglio superiore di pubblica istruzione intorno al modo di provvedere alla cattedra di fisiologia nella R. Università di Siena, per la quale è proposto uno dei professori straordinari della stessa Università;

In osservanza del secondo comma dell'art. 3 del precitato decreto ministeriale del 7 luglio 1868;

Si rende noto

Che avendosi a provvedere alla cattedra di fisiologia nella R. Università di Siena con l'applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica, chiunque creda applicabile a sè tale articolo di legge ed aspiri ad essere nominato professore ordinario della preaccennata cattedra, è in facoltà di presentare a questo Ministero la sua domanda documentata entro il termine di *trenta* giorni dalla data del presente annunzio.

Dato a Firenze addì 26 maggio 1869.

Il Segretario generale
P. Villari.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di diritto commerciale nella R. Università di Torino.

A norma delle disposizioni del regolamento universitario approvato con Regio decreto del dì 20 ottobre 1860, è fissato il dì 1° di luglio p. v. per la riunione della Commissione esaminatrice pel concorso alla cattedra di Diritto commerciale nella R. Università di Torino, ed il giorno 2 successivo per l'incominciamento delle prove degli aspiranti che dichiararono di volervi concorrere.

Firenze 26 maggio 1869.

Per il Segretario Generale
P. Villari.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1869-70 sono vacanti nella R. Scuola di medicina veterinaria di Torino i posti gratuiti infradescritti:

Provincia di Alessandria n° 3. — Cagliari 4. — Cuneo 2. — Genova 3. — Novara 1. — Pavia 3, per i circondari di Bobbio, Lomellina e Voghera, già appartenenti alle antiche provincie sarde. — Sassari 1. — Torino 1.

A termini degli articoli 79 e 95 del regolamento approvato col R. decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammissione a far il corso a proprie spese.

Gli esami di ammissione o di concorso vertono intorno agli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al decreto ministeriale del 1° aprile 1856, n° 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammissione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle antiche provincie del Regno, e si apriranno il 17 agosto prossimo.

Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi delle antiche provincie del Regno.

Gli aspiranti devono presentare al provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario, in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2° Di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autentica comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a fare il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 16 agosto presentarsi al R. provveditore agli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammisione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il provveditore e l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli ispettori saranno per cura di questi trasmessi al provveditore della provincia fra tutto il 4 agosto.

Sono esenti dall'esame di ammissione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza di essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero, contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 12 maggio 1869.

Il Direttore della R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria
F. Perosino.

NB. Per ministeriale disposizione il numero dei posti gratuiti assegnati alla provincia di Cuneo a vece di 3, come era indicato nell'avviso delli 25 scorso febbraio, venne ridotto a quello di 2.

MINISTERO DI MARINA.

Capitaneria di porto nel compartimento marittimo di Trapani.

Si rende noto a chi di ragione che nella spiaggia detta di San Cusumano, a tramontana di questo porto, ebbe luogo il ricupero di un albero di bastimento, grezzo, della lunghezza di metri 19 04, grossezza media metri 1 30.

Gli aventi dritto a tale ricupero potranno presentare i loro reclami al sottoscritto nel termine fissato dall'articolo 136 per la marina mercantile.

Trapani li 5 maggio 1869.

Il Capitano del Porto Reggente
P. Onorato.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati.

Ieri la Camera continuò la discussione del bilancio 1869 del Ministero dell'Istruzione Pubblica, alla quale presero parte i deputati Del Zio, De Boni, Torrigiani, Merzario, Melchiorre, Sormani-Moretti, Sansoni, Macchi, Sanguinetti, Como, Spaventa, il Ministro della Pubblica Istruzione e il relatore Messedaglia. Ne vennero approvati altri quindici capitoli.

Fu dichiarato vacante il collegio di Badia per promozione del maggiore Luigi Bosi a tenente colonnello.

E furono presentati i seguenti disegni di legge:

Dal Ministro delle Finanze, per la validità dei patti di pagamento in valuta metallica;

Dal Ministro di Agricoltura e Commercio, per regolare la circolazione dei biglietti e buoni di Cassa, non contemplati nel decreto 1° maggio 1866.

Venne infine deliberato di inviare una Deputazione a' funerali del generale d'armata, senatore del Regno Giovanni Durando morto nella notte precedente.

— Un dotto molto competente sir John Lubbock, ha riassunto al congresso di Norwich lo stato di un genere di studii relativamente nuovi e che hanno tanto progredito in questi ultimi anni, le questioni di antichità preistoriche. L'oratore ha ricordato la distinzione di quattro età preistoriche: 1° *L'età paleolitica* o della pietra tagliata; 2° *L'età neolitica* o della pietra lisciata: due età che unite assieme formano il primo periodo, il più antico, l'età della pietra; 3° *L'età del bronzo*; 4° *L'età del ferro*; altre due età che assieme unite formano un secondo periodo, l'età dei metalli. L'età paleolitica si manifesta colla presenza in Francia ed in Inghilterra d'istromenti grossolani di pietra semplicemente tagliati in istrati di ciottoli fluviatili antichissimi, nei quali si sono pure scoperti avanzi numerosissimi di animali, che comprendono la quasi totalità delle specie dell'antica Europa, e, di più, alcune specie che si sono completamente estinte, o che hanno abbandonate queste regioni. Tali sono il mammouth, il rinoceronte villoso, l'orso delle caverne, il cavallo selvaggio, il ghiottone, il bue muschiato, l'ippopotamo, ecc.

L'*età neolitica* è soprattutto rappresentata in Isvizzera e in Danimarca. Vi si osservano pietre lisciate e stoviglie. L'elefante, il rinoceronte e la renna sono scomparsi. I metalli non hanno ancora fatto la loro apparizione. Di fatti, nelle camere sepolcrali dei tumuli, si trova un centinaio di istromenti di selci, senza incontrarvi un solo oggetto di metallo. Nei *kjaekkenmöddings*, ammassi di conchiglie e di rifiuti del pasto sparsi sulle coste della Danimarca, si sono trovate migliaia di selci tagliate e nessuna traccia di metallo. In Isvizzera, tra le vestigia delle antiche abitazioni su palizzate che giacciono ora sotto le acque dei laghi, si sono pescate migliaia di istromenti di pietra, e vi si sono contate sino a millecinquecento accette (*haches*) che portano segni di logoramento, alcune delle quali, dopo essere state rotte, sono state lisciate di nuovo per farle ancora servire.

Se si passa all'età dei metalli, e prima all'*età del bronzo* si trova nei tumuli e nei villaggi lacustri della Svizzera la prova che ella è nettissimamente distinta dalla precedente. Di fatti se la conoscenza dei metalli si fosse introdotta a poco a poco in queste regioni, l'età del bronzo sarebbe stata preceduta dall'età del rame, poichè il primo di questi metalli è una lega del secondo. Ora, nell'Europa occidentale, su mille strumenti di bronzo si stenta a trovarne appena uno di rame. Si è voluto spiegare la presenza di villaggi lacustri dell'età del bronzo accanto a villaggi dell'età della pietra, supponendo che i primi fossero abitati da popolazioni ricche ed i secondi da popoli poveri; ma gl'istromenti di bronzo non denotano colle loro destinazioni una vita opulenta, e non si potrebbe d'altronde concepire come queste ricche popolazioni non avrebbero lasciato qualche avanzo della loro industria metallurgica presso i poveri loro vicini. Il popolo dell'età del bronzo era molto più avanzato di quello dell'età della pietra. Le stoviglie sono più fine, e gli ornamenti più accurati.

L'*età del ferro* si separa pure dalla precedente per un insieme di prove negative. L'oro, l'argento, il piombo, lo zinco, che gli abitanti delle Alpi conoscevano all'epoca romana sono rimasti sconosciuti ai popoli dell'età del bronzo. In ragione di queste qualità eccezionali, il ferro ha dovuto sostituirsi al bronzo tosto che è stato conosciuto; tuttavia si trovano delle armi coll'impugnatura di bronzo, mentre la lama è di ferro, e v'è luogo di credere che il bronzo ha potuto servire ad utilizzare il ferro sino dai primi tempi della sua introduzione.

Terminando questa esposizione con alcuni esempi numerici, il signor Lubbock dice che a Wangon in Isvizzera si sono trovati 1600 oggetti di pietra e degli strumenti d'osso, senza bronzo nè ferro; a Nidau, sul lago di Neufchâtel, 368 istrumenti di pietra fra i quali figuravano 33 accette e 2004 oggetti di bronzo, dei quali 420 erano ornamenti; a Marin, sullo stesso lago, alcune piccole accette dell'età della pietra, alcuni ornamenti dell'età del bronzo, e 250 istromenti di ferro, di cui 100 ornamenti; a Nydaun, nello Sleswig, 500 lancie, 30 accette, 80 coltelli, 8 spade, il tutto di ferro, senza la minima traccia di bronzo. L'oratore, terminando, indirizza un fervoroso appello agli amici della scienza per impegnarli a preservare le reliquie dei tempi passati, che scompaiono così presto come le razze selvaggie attuali, ed insiste sulla necessità di studiare al più presto queste ultime, prima che la civilizzazione abbia fatto loro perdere i caratteri che possono aiutarci a comprendere le condizioni dell'umanità primitiva.

— Il sig. Gavarret nel riportare un ingegnoso esperimento di Brown-Séquard entra in belle osservazioni ad opportuni ricordi sulla difficile questione se negli animali la vita si estingua istantaneamente per effetto di una morte violenta. Senza dubbio, Cabanis ha molto felicemente e molto giustamente spiegato, per un resto di *eccitabilità organica* che persiste alcuni minuti dopo la morte, i movimenti convulsivi o regolari, spontanei o provocati, che si sono molte volte osservati sul tronco o sulla faccia dei giustiziati. Senza dubbio ancora, l'esperienza tentata in Africa sopra due arabi decapitati prova che immediatamente dopo la decollazione, quando non resta più una goccia di sangue nel cervello, l'udito e gli altri sensi sono completamente aboliti. Ma non è possibile di rianimare, almeno per alcuni istanti, queste teste separate dal tronco? A questa domanda, insensata per alcuni, semplicemente indiscreta per alcuni altri, che cosa risponde la fisiologia esperimentale? Il signor Brown-Séquard decapita un cane. Aspetta una diecina di minuti, e quando ogni traccia d'eccitabilità organica è scomparsa, injetta con precauzione del sangue caldo defibrinato ed ossigenato nelle arterie del cervello. In termine di due o tre minuti alcuni movimenti disordinati si producono, e ben presto i muscoli della faccia e degli occhi eseguiscono movimenti coordinati che sembrano provare che le funzioni del cervello sono ristabilite in questa testa separata dal resto del corpo.

Spinto dall'amore della scienza, l'illustre fisiologo sacrificò un giorno un cane famigliare, allevato nel suo laboratorio. L'injezione del sangue nelle arterie del cervello produsse l'effetto ordinario. Al momento in cui le manifestazioni della vita si mostravano in un modo incontestabile, il signor Brown-Séquard chiamò per nome il suo cane... Gli occhi di questa testa tagliata si volsero verso di lui... come se la voce del padrone fosse stata intesa e riconosciuta.

F. Grispigni.

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

La seguente circolare fu ricevuta dai deputati che appoggiano il Ministero:

Importante. — La S. V. è pregata a intervenire alla tornata del 27 maggio, quando probabilmente avran luogo diverse votazioni in Comitato sul progetto delle dogane e delle entrate interne. La terza lettura del progetto sulla Chiesa irlandese è fissata per lunedì 31, ed il voto seguirà in quella sera medesima. La S. V. è pregata con istanza a volere in questa occasione intervenire alla seduta e appoggiare il progetto.

FRANCIA

Leggesi nella *Patrie*:

Il risultato generale delle elezioni deve, secondo noi, riassumersi nei tre punti seguenti: Scacco strepitoso e su tutta la linea delle candidature d'orleanisti; scacco della maggior parte delle candidature di gradazioni intermedie; trionfo parziale delle candidature ultraradicali. I signori Bancel, Gambetta e Raspail sono nominati ciascuno in uno o due collegi. Ma il signor Thiers non fu nominato in alcun luogo. Il signor Favre, che passa allo stato di moderato e di girondino, resta pure in iscacco. Glais Bizoin è stato battuto. Così Casimiro Perrier e Audiffret-Pasquier. Lavertujon è ballottato, senza probabilità di successo. Il duca Dicazes è battuto. Prevost Paradol è battuto. Finalmente, gli orleanisti sono tutti sconfitti.

Da un altro lato, bisogna porre l'immensa maggioranza assicurata ai candidati ufficiali. Il risultato della lotta è dunque questo:

Soppressione, per lo stesso suffragio universale, di tutte le gradazioni intermedie, di tutte le opinioni medie. Ci troviamo dunque, senza averlo voluto, riposti in una situazione così chiara e precisa come quella che esisteva al principio dell'impero, cioè: da una parte, una minoranza rivoluzionaria inconciliabile, e dall'altra il Governo appoggiato sull'immensa maggioranza della nazione. Questa situazione estrema non l'abbiamo fatta noi. Avremmo anzi desiderato che fosse meno assoluta, ma essa esiste. Niuno può sopprimerla. Ne accettiamo le conseguenze con fermezza, e siamo più che mai convinti che continuando a difendere il Governo difendiamo l'ordine, la pace sociale, gl'interessi legittimi di tutti i buoni cittadini.

— La *Patrie*, in data del 26, scrive:

La sera di lunedì e la giornata di martedì passarono generalmente con calma; si manifestò tuttavia una certa agitazione in alcune città.

A Parigi, lunedì sera, la folla fu numerosa all'Hôtel-de-Ville, nella speranza di conoscere più presto il risultato dello scrutinio; ma la piazza fu presto sgombrata dalle guardie urbane senza alcun arresto. Una banda di un migliaio d'individui che si era recata verso la Bastiglia fu dissipata senza resistenza quando entrava sulla piazza. La giornata di martedì fu tranquilla.

Ad Amiens, 1800 operai circa si diressero martedì mattina verso la fabbrica di Cosserat, deputato rieletto al sobborgo di Ham; furono rotti vetri, lampioni, e la gendarmeria dovette intervenire per ristabilir l'ordine.

Ad Angers, si formarono assembramenti dinanzi al municipio ed alla prefettura, cantando la *Marsigliese*; 17 arresti ebbero luogo.

A Lilla, si arrestarono alcuni individui, di cui uno portatore d'un fucile, in seguito ad assembramenti che mandavano grida ostili e che avevano rotto le finestre del posto centrale di polizia.

A Digione, le imposte della stamperia del *Bien public* furono rotte e si fecero tre arresti.

A Tolosa, la folla si è riunita sulla piazza del Campidoglio e si è recata contro un posto di guardia stabilito al palazzo di giustizia. Furono scagliate delle pietre che colpirono leggermente un ufficiale ed un soldato. Dopo due intimazioni fatte dal capo della guardia, la folla si è ritirata. Si fecero trenta arresti.

A Santo Stefano, una banda numerosissima si diresse, al canto della *Marsigliese* ed alle grida di « Viva Dorian! » sul convento dei gesuiti, piazza Jacquard, e si diede a gravi disordini. I cancelli furono strappati e si appiccò il fuoco all'abitazione del portinaio nel cortile.

All'arrivo del prefetto, del sindaco, e del procuratore imperiale, accompagnato dal luogotenente di gendarmeria e da un picchetto di fanteria, la folla si ritirò. Parecchi individui furono arrestati. Si fece qualche sforzo per liberare uno di essi, ma il tentativo fallì. Una guardia urbana fu leggermente ferita.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

La *Wiener Zeitung* del 25 reca il testo delle leggi sull'armamento nazionale, sul censimento e sull'alienazione di beni immobili dello Stato.

CONFEDERAZIONE GERMANICA DEL NORD.

Scrivono da Berlino, in data del 22, alla *Köln. Zeitung*:

Continua la discussione parlamentare dei progetti d'imposte. Il commissario della Confederazione Schiele difende la tassa sulla birra; il conte Kleist si dichiara in favore dei due progetti, quello cioè sull'acquavite e quello sulla birra; i deputati Vehmichors, Becker e di Benningsen gli avversano.

Rispondendo ai due ultimi oratori il conte di Bismark dice non doversi temere un conflitto fra la Dieta ed il Parlamento; i due corpi doversi anzi dar la mano spogliandosi dell'illusione che il disavanzo non esista; esser questo invece di 5 milioni per quanto concerne i provvedimenti presi per agevolare le comunicazioni, di 2 milioni 1/2 da attribuirsi alle strade ferrate ed alla carestia in alcune provincie, e doversi a ciò aggiungere la somma richiesta pel pareggiamento dei bilanci futuri. « Fra breve », continua il Ministro, « verranno presentati i documenti ufficiali. Intanto sono ingiusti i rimproveri mossi al Ministro di finanza, ed io debbo credere che alcuni ci facciano opposizione ad ogni costo, giacchè non s'è veduta neppur l'ombra di un emendamento. Qual cancelliere della Confederazione, io non abbisogno di denaro, ma qual presidente del gabinetto prussiano debbo mettere in opra ogni mezzo atto a colmare il disavanzo o rimettere alla Dieta il compito di dimostrarne la inefficacia. Finora mi mancano gli schiarimenti necessarii su tal proposito. Volete che si facciano risparmii, ma non dite su qual capitolo del bilancio. Volete un periodo di servizio militare di solo due anni; noi l'abbiamo già di due anni e mezzo, e per ora è impossibile ogni ulteriore riduzione. Mettetevi ne' miei panni e poi ditemi che avreste il coraggio di procedere al disarmo. Si è detto in Francia che la pace del paese dipenda dalla spada, e ciò applicasi del pari al caso nostro. Tutti convengono di quel che fa rispettare gli Stati e ne guarentisce la indipendenza. Debbo quindi rimettermi di nuovo, non dirò al vostro patriottismo, ma al vostro sentimento di giustizia. Si vuole la convocazione anticipata della Dieta; ma se io l'avessi proposto, mi si sarebbe accusato issofatto di troppa precipitazione. Forse anche allora mi rifiutereste i mezzi di far fronte ai bisogni della situazione, ed in tal caso vi potete facilmente immaginare ch'io deporrei la mia carica.

Il dep. *Miquel* (liberale nazionale) non darà il suo consenso alle imposte, perchè la esposizione stessa del Ministro non parla di un disavanzo cronico e perchè Prussia colle sue provincie non per anco accatastate trovasi nella medesima condizione provvisionale della Confederazione stessa. Respinge l'accusa fatta al suo partito di voler suscitare imbarazzi al governo; tali accuse erano da aspettarsi dalla stampa ufficiosa ma non da un ministro. Perchè non ricorrere ad un imprestito o ad anticipazioni sulle imposte esistenti?

Von der Heydt (ministro di finanza) risponde alle diverse obbiezioni degli avversari dei nuovi progetti di legge. Ogni altro mezzo di coprire il disavanzo, come sarebbero un imprestito o patti speciali, era a suo credere inopportuno e pericoloso.

Löwe (progressista) non si lascia commuovere dall'accorruomo del cancelliere. Pargli anzi che per un paese da secoli ordinato e disciplinato militarmente il disarmo non presenti alcun pericolo. Da ultimo rimprovera al Ministro le dissertazioni intorno alle dottrine parlamentari come fuor di posto.

Bismarck risponde diffondendosi nuovamente intorno alle proprie idee costituzionali e pone in rilievo gl'inconvenienti che potrebbero nascere ove nel popolo si disseminasse la credenza che le spese militari siano improduttive e che i discorsi basterebbero a frenare il corso di un esercito vittorioso sul confine dello Stato. L'esercito sicurava la produttività generale del paese. In conclusione il cancelliere respinse qualunque solidarietà coi diarii o coi loro articoli, non escluso lo stesso *Staatsanzeiger*.

Secondo la *Provincial-Correspondenz*, ove i progetti in discorso non venissero accettati, l'intenzione del governo sarebbe di convocare quanto prima la Dieta prussiana e di sottometterle una proposta d'aumento sulle tasse di macinato e di macellazione.

NOTIZIE VARIE

Ieri sera, venerdì, ebbe luogo con pompa mesta e solenne il trasporto funebre della salma del generale Giovanni Durando, trovato morto nel proprio letto la mattina del giorno antecedente. Egli soffriva da molti anni d'una malattia al cuore, che lo ha spento nell'età di sessantacinque anni. Il generale Durando era nato in Mondovì il 23 giugno 1804, e del 1822 entrò nella milizia, ottenendo il grado di sottotenente nel 1826. Esule nel 1832, si recò nel Belgio e nella Spagna, strenuo combattente per la libertà, e tornato in patria quando la libertà arrise al Piemonte, ebbe splendida parte nella guerre del 1848 e 1849. Nominato comandante della prima divisione del corpo d'armata di spedizione in Oriente, seppe distinguersi in Crimea per i suoi talenti militari: ebbe parte in molti splendidi fatti della guerra d'indipendenza del 1859, e promosso nel 1860 al grado di generale d'armata, comandò nel 1866 un corpo d'armata, alla testa del quale valorosamente combattè nella battaglia di Custoza. Ebbe distinzioni ed onorificenze all'estero ed in patria: ultimamente fu decorato del collare dell'Annunziata: spinto sempre dalla nobile ambizione di giovare alla causa della libertà e dell'Italia, può dirsi che la sua vita sia stata un continuo e generoso sacrifizio di sè. La morte del generale Giovanni Durando lascia un vuoto doloroso nelle file di quegli illustri patriotti che apparecchiarono, affrettarono e compirono, coll'opera dell'ingegno e del braccio, il risorgimento nazionale dei popoli italiani.

La salma dell'illustre defunto verrà trasportata in Mondovì sua patria.

Sua Altezza il Kedive d'Egitto partendo da Firenze lasciava a benefizio dei poveri della città lire 15,000 in oro da erogarsi nel modo che sarà ritenuto migliore dalla Autorità municipale. (*Nazione*)

— Ci scrivono per telegrafo da Salerno:

Verso le undici antimeridiane delli 28 corrente la banda Ferrigno-Carbone, di diciassette briganti, ricattava in territorio tra Castiglione e San Cipriano il ricco proprietario Tisi Vincenzo, ed il suo cocchiere. La Guardia Nazionale di Castiglione liberò il ricattato Tisi, uccidendo il famigerato capobanda Ferrigno Andrea da Acerno ed il brigante Pizza Generoso. Un altro brigante, Di-Giacomo Generoso da Montella, rimase ferito e fu arrestato dalla stessa Guardia Nazionale di Castiglione, che, col concorso di altre forze, continua a perseguitare la banda.

— Riferisce la *Perseveranza* che nell'ultima sua seduta il Consiglio direttore dei fondi della Società d'incoraggiamento di Milano ha deliberato che la donazione fatta ad essa dal compianto conte Lorenzo Taverna di lire 6000 sia collocata a frutto e figuri nei bilanci annuali della Società, colla particolare indicazione del donatore.

Il Consiglio ha inoltre deliberato che sia posta nel nuovo locale, in via San Paolo, una lapide che ricordi i molti servigi che per 15 anni il conte Lorenzo Taverna rese come presidente alla Società.

— Scrive la *Gazzetta di Venezia*:

Il regalo delle 250 lire sterline, fatto dal Vicerè d'Egitto ai poveri di Venezia, ebbe già la sua destinazione. Metà fu fatta versare nella cassa della Congregazione di carità, e l'altra metà venne destinata per promuovere l'erezione di un asilo infantile alla Giudecca.

— Leggiamo le seguenti notizie nel *Giornale di Sicilia* del 26:

Il tronco ferroviario da Cerda a Sciara probabilmente sarà aperto al pubblico il 6 giugno. Questa mane esso è stato percorso dalla Direzione delle ferrovie, e il generale Medici ne ha visitato i lavori.

— Il municipio di Mistretta è sempre fermo nel proponimento di istituire una scuola tecnica agraria. Esso ha deliberato di destinare all'uopo lire 900, quella stessa somma che ha riscosso come quarto concesso dall'art. 35 della legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose.

— Le cavallette minacciano un altro punto della nostra isola: il territorio di Lentini Sappiamo però che il prefetto di Siracusa ha impegnato il sindaco del luogo a prendere serii provvedimenti, e che questi sono stati già presi.

— Nell'*Adige* di Verona troviamo la seguente minuta descrizione del *Dinamometro differenziale*, secondo alcune nuove osservazioni del signor De Battisti:

Un nostro concittadino, che più volte si distinse in fatto di lavori meccanici, ha testè ultimata una macchina, che per lo scopo al quale si volge, invitiamo venga esaminata, spronati a ciò anche dalle parole lusinghiere pronunciate da alcuni intelligenti che la visitarono.

Il signor De Battisti, tale è il nome del prefato meccanico, conoscendo come i corpi per effetto di quella causa che li sollecita a cadere sulla superficie terrestre, e che si conosce col nome di gravità, aumentano del loro peso coll'avvicinarsi al centro della terra, mentre assolutamente vanno difettandone quanto più da quello vengano allontanati, e ciò in ragione dei quadrati delle distanze, pensò di trovare un mezzo per convincere praticamente della sussistenza di tale matematico assioma.

La prima cosa a cui doveva rispondere era certo quella di saper trovare modo per valutare il peso di un corpo senza giungere a questo scopo facendo uso d'altro peso. La risoluzione del quesito la si trova in quella proprietà fisica sulla quale si basano i dinamometri, quella cioè che le flessioni delle molle sono proporzionali ai pesi che le cagionano. Quindi ecco che usando di questa si esclude la compensazione degli effetti prodotti dalla gravità per la quale due pesi che si verificano eguali in un dato luogo, effettivamente più non lo sono trasportati che siano uno per esempio al polo, l'altro all'equatore, il primo crescendo, l'altro diminuendo il suo peso; come pure due pendoli di eguale lunghezza nei luoghi succitati non darebbero isocrone oscillazioni, mentre due pesi eguali tanto al polo che all'equatore si farebbero equilibrio, notando però che il peso loro assoluto sarebbe nei due casi indubbiamente diverso.

Superata per tal guisa una prima difficoltà, servendosi di una molla per equilibrare un peso, altre se ne presentarono nella costruzione dell'apparato, che come vedremo furono lodevolmente scansate.

Veniamo ora alla descrizione della macchina.

Essa consiste in una molla cilindrica di ferro battuto foggiata a mo' di chiocciola doppia, le due estremità della quale sono unite ad un pezzo d'acciaio da cui sporgono due labbra entranti negli occhielli di un pezzo lavorato a guisa di ferro di cavallo, che, per effetto della molla, tende ad abbassare la leva sopportante il peso. Le esperienze si devono eseguire dopo aver collocata la macchina in posizione perfettamente orizzontale, cosa facilmente conseguibile mediante un pendolo ed i piedi a vite dello stesso apparato.

Nello stato d'equilibrio la molla per mezzo della sua appendice sviluppa tanto di forza, quanto è lo sforzo esercitato dal peso che tende a sollevare la leva; per cui se il grave diminuirà del suo peso col crescere dell'altezza sul livello del mare, la molla, naturalmente inflettendosi in minor modo avvertirà e precisera la perdita patita. La leva pur è composta di tre bracci, che non possono nè aumentare, nè diminuire nella loro lunghezza perchè costituiti da diversi metalli, la disposizione dei quali è tale da compensare le probabili variazioni derivanti in causa della temperatura; cosa alla quale doveva pensare, dipendendo dalla costante lunghezza dei bracci di leva la esatta indicazione del maggior o minor peso a cui deve far equilibrio la molla. Per indicare poi se nel peso vi sia reale diminuzione e quale sia, serve un ago d'ottone, il cui centro di gravità cade nel centro di rotazione. Esso ago vien messo in moto da una molla a nastro d'acciaio tenuta in freno da una catenella unita ad un'asta che fa capo al braccio di leva su cui si carica il peso.

Un quadrante metallico graduato fisso sullo stesso piano verticale del centro di rotazione dell'indice denota la differente pressione che modifica lo stato della macchina. Per un di più sugli appoggi del quadrante disposte convenientemente delle aste costituenti un termometro metallico, che, indicando le varie temperature, dimostra come il calore non abbia influenza alcuna sull'apparato. Finalmente fu cura dell'inventore il non dar luogo a nessun attrito radente, che di leggieri potrebbe apportare degli sconcerti apprezzabili, e di mettere opportunamente dei pezzi secondari, che servono a fermare le parti della macchina durante il trasporto della medesima.

L'impresa non era dello più facili, inquantochè necessitava rispondere a diversi quesiti; ma la fermezza e l'ingegno dell'artista tutto superarono, ed in oggi *può* perchè *volle* mettere al giudizio degli intelligenti questa sua nuova invenzione, i risultati pratici della quale ci affretteremo di annunciare, tostochè i dotti della città se ne saranno occupati in modo anche da decidere se il *Dinamometro differenziale* del De Battisti sia degno dei gabinetti di fisica e di meccanica, quantunque i risultati sperimentali non si ottengano in una sala.

— L'*Osservatore Triestino* del 25 corrente ha il seguente avviso:

L'I. R. ufficio centrale di porto e sanità marittima porta a pubblica notizia che ier mattina fu constatata la presenza d'un pesce cane, della lunghezza di circa dieci piedi nelle vicinanze del Molo Giuseppino.

— Il più prezioso monumento che noi possediamo sulla geografia dell'Impero Romano è la *Tavola di Peutinger*, il cui originale conservasi a Vienna. I Tedeschi l'hanno pubblicata e sulla riputazione loro di coscienziosa esattezza pensavasi che l'edizione dovesse essere perfetta. Ma, or sono alcuni anni, uno de' nostri dotti, il signor Alfredo Maury, avuta l'opportunità di confrontare l'edizione coll'originale, la trovò difettosa e notò il fatto. Il signor Desjardins lo verificò. Il numero e la gravità degli errori gli parvero tali che una nuova edizione divenne a suo avviso necessaria. S. E. il signor Duruy, convinto dell'utilità di questo grande lavoro, volle compierlo a spese del suo dipartimento. L'edizione francese della *Tavola di Peutinger* viene pubblicata dalla Libreria Hachette. Il sesto è grande in-folio, e già sono uscite tre dispense. Il signor Desjardins le fa precedere da una introduzione storica e critica. Varie aprendici, un indice, notizie e carte incise colla massima diligenza son destinate a rischiarare sotto tutti gli aspetti questo notabile monumento della geografia antica. (*Journ. Officiel*)

DIARIO

Cominciando dal 26 corrente S. E. il Ministro di Stato francese sig. Rouher cessò di reggere l'*interim* del Ministero degli esteri, e S. E. il marchese di La Valette riprese la direzione del Ministero medesimo.

La nuova Camera elettiva di Francia terrà nel corso del giugno una breve sessione per occuparsi principalmente della verifica dei poteri. Questa sessione comincierebbe una quindicina di giorni dopo gli scrutinii di ballottaggio, cioè verso il 22 giugno e terminerebbe sullo scorcio del luglio.

Si annunzia che la Commissione franco-belga inaugurerà i suoi lavori in principio della ventura settimana. Le sue deliberazioni secondo le informazioni del *Mémorial diplomatique* verranno inaugurate da S. E. il marchese di La Valette.

La partenza della Corte imperiale di Francia per Fontainebleau è fissata a giovedì 5 giugno prossimo.

È smentita la notizia che il Ministro austriaco per le finanze barone di Becke debba recarsi a Costantinopoli come ambasciatore in sostituzione del barone di Prokesch-Osten.

Scrivono da Madrid 25 che la Spagna ha conchiuso col Giappone un trattato di commercio.

Il matrimonio di S. A. R. il Principe ereditario di Danimarca con S. A. R. la Principessa Luigia erede presuntiva della corona di Svezia e Norvegia è fissato pel giorno 27 luglio venturo.

Il Principe ereditario di Danimarca giunse il 25 a Londra. Venne ricevuto dal principe e dalla principessa di Galles.

Nell'Equatore è scoppiata una insurrezione il cui scopo era di deporre il signor Garcia Moreno presidente provvisorio della Repubblica. L'ordine venne ristabilito, ma si ebbero a deplorare parecchie vittime.

Il 9 aprile scorso il Governo del Chilì informò ufficialmente il Gabinetto di Lima che egli aderiva al protocollo sottoscritto il 2 gennaio precedente dai rappresentanti del Perù, della Bolivia e del suo stesso agente all'oggetto di accettare la mediazione degli Stati Uniti nel conflitto ispano-americano. Gli Stati Confederati stanno occupandosi della nomina dei rispettivi plenipotenziarii i quali si recheranno a Washington per trattarvi della pace.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 28.

Chiusura della Borsa.

	27	28
Rendita francese 3 %	71 80	71 52
Id. italiana 5 %	58 20	57 67
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	496 —	486 —
Obbligazioni	234 —	234 50
Ferrovie romane	66 —	67 —
Obbligazioni	137 50	137 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	152 50	153 —
Obbligazioni ferr. merid.	164 —	163 50
Cambio sull'Italia	3 3/4	3 7/8
Credito mobiliare francese	256 —	255 —
Obblig. della Regìa Tabacchi	440 —	437 —
Azioni id. id.	638 —	637 —

Vienna, 28.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 28.

Consolidati inglesi	93 7/8	93 5/8

Bombay, 8 maggio.

Corre voce che l'Emiro di Cabul marci contro l'Herat con 40,000 uomini.

Trieste, 28.

Il vicerè d'Egitto è arrivato alle ore 1 1/2 antimeridiane. Le autorità civili e militari, e alcune corporazioni andarono a fargli visita. Sono pure arrivati due aiutanti dell'Imperatore per salutarlo a nome di S. M. e per accompagnarlo a Vienna. S. A. visiterà oggi alcuni stabilimenti e partirà domani mattina.

Roma, 28.

Il Papa è partito per Castel Gandolfo e ritornerà qui lunedì o martedì.

Berlino, 28.

Il viaggio di S. M. nell'Annover fu ancora aggiornato.

Il Reichstag adottò la proposta di regolare le questioni relative alla prestazione delle imposte comunali a favore dei militari nel senso dell'unità dell'esercito federale. Nella discussione si è manifestata una grande divergenza di opinioni tra il commissario della Prussia e quello dell'Assia. Quest'ultimo ha combattuto l'unità militare.

Parigi, 28.

Nella giornata di ieri la tranquillità non fu turbata nelle città delle provincie.

Il Consiglio dei ministri si è riunito questa mattina e si riunirà anche domani.

La *Presse* annunzia che a Siviglia e a Malaga sono scoppiati serii tumulti e che si sono fatte violenti dimostrazioni contro il governo provvisorio.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 28 maggio 1869, ore 1 pom.

Continuò l'alzamento del barometro di 2 a 3 mm. La pressione è sopra la normale.

Domina il vento di sud-est; il Mediterraneo è mosso.

Il barometro si è alzato di 10 mm. nel nord-ovest d'Europa.

Si stabilisce il bel tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 28 maggio 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 757,2	mm 756,1	mm 756,0
Termometro centigrado	25,0	32,●	14,5
Umidità relativa	60,0	28,0	40,0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento direzione	O	S	S
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 33,0

Temperatura minima . . . . + 15,0

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO DELLE LOGGE, a ore 8 — La Compagnia drammatica piemontese diretta dal cav. Toselli rappresenta: *Rispeta toa foumna.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Comp. Coltellini e Vernier rappresenta: *Soffo.*

ARENA GOLDONI, ore 5 — La drammatica Compagnia diretta da Buonamici rappresenta: *Miss Multon.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 29 *maggio* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0 . . . . god.	1 genn. 1869		»	»	59 52	59 47	59 82	59 80	»
Rendita italiana 3 0[0 . . . . . . »	1 aprile 1868		35 75	35 65	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib.	1 aprile 1868		»	»	79 55	79 45	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0 »			»	»	»	»	»	»	84 70
Az. Regìa coint. Tab. (carta) . . »		500	»	»	649	647	»	»	»
Obb. 6 0[0 regia Tab 1868 Titoli provv (oro) trattabile in carta »	1 genn. 1869	500	»	»	452 1/2	451 1/2	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0[0 . . . . »	1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10 »	id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1912
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1980
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0[0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1868	420	»	»	226	224	»	»	»
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD »	id.	420	»	»	180	179	»	»	»
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 genn. 1869	500	»	»	336	335	339 »	338	»
Obbl. 3 0[0 delle dette . . . . . . »	1 aprile 1868	500	»	»	»	»	»	»	171
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	435 1/2	434 1/2	»	»	»
Dette in serie non comp. . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0[0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	60
3 0[0 idem . . . . »	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »			»	»	»	»	»	»	80
Nuovo impr. della città di Firenze in oro	1 aprile	250	190	189	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 90	25 85
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 5/8	103 3/8
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 71	20 69
								Sconto Banca 0[0			

PREZZI FATTI

5 0[0 59 45 - 47 1/2 - 50 f. c. — 59 45 cont. — *Prezzi di compensazione*: Rend. 5 0[0 59 50; Impr. Naz. 79 50; Az. Tabacco 648; Obbl. detto 452; Az. Livorn. 225; Obbl. dette 179; Az. Merid. 335; Obbl. dette 171. Obbl. demaniali 435.

Il sindaco: A. MORTERA.

Citazione per pubblici proclami.

Ai signori presidente e giudici del tribunale civile e correzionale di Chieti.

I signori Giuseppe del Duca del defunto Antonio, e Giuseppe Rossetti del fu Marino, nella qualità di tutore dei minori signori Michele, Angela e Rosa del Duca altri figli del detto fu Antonio, proprietarii domiciliati in Taranta ed elettivamente in Chieti in casa del di loro speciale procuratore signor Camillo Juliani, strada del Corso, numero 58, espongono: che nella qualità di eredi ed aventi causa dai defunti di loro genitore Antonio ed avo signor Giuseppe del Duca Seniore e dal duca e dalla duchessa di Vacri don Tommaso e donna Concetta Valignani, sono nel diritto e nel possesso immemorabile, non interrotto giammai, di riscuotere le annue prestazioni a tomolo per tomolo in grano ed a terraggio in ragione del quinto e sesto dei prodotti, dovute agli esponenti signori del Duca da molti naturali, domiciliati nei comuni di Ari, Vacri, Filetto, Casacandinella, Guardiagrele e Chieti sopra terreni siti nei tenimenti di Casacandinella e Fara Filiorum Petri.

Interessa agli esponenti del Duca di far citare tutti i possessori dei fondi soggetti alle dette prestazioni per la rinnovazione dei titoli e pel riconoscimento del dritto e possesso in cui sono; e ciò tanto per gli effetti dell'articolo 1563 del Codice civile italiano, quanto per evitare le eccezioni di prescrizione.

L'esorbitante numero delle persone da citarsi ed i loro diversi domicilii rendono sommamente difficile la citazione nei modi ordinari.

Per lo che gli esponenti domandano essere autorizzati a far la citazione per proclami pubblici, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari e nel Giornale ufficiale, in conformità dell'articolo 146 del Codice di procedura civile.

In sostegno della presente domanda si esibiscono per ora i seguenti documenti, salvo a produrne altri.

Certificato dell'archivario provinciale di Chieti, rilasciato nel dì 11 gennaio 1839, registrato in Chieti lo stesso giorno al numero 335, registro 1, volume 125, per grani 20 Bonetti.

Le produzioni compilate per lo stesso oggetto della interruzione negli anni 1838 e 1839, uno stato nominativo e distinto di tutti i reddenti, domicilii ed ammontare delle prestazioni dovute, registrato in Chieti nel dì 6 marzo 1869, al n. 298, esatta L. 1 10. — Calcagno.

Chieti, li 7 marzo 1869.

Camillo Juliani, proc.

Addì detto — Presentato in cancelleria il suddetto ricorso, ed iscritto nel relativo registro al num. 13.

Addì detto — Si comunichi il ricorso medesimo al Pubblico Ministero per le sue conclusioni, per indi farsene rapporto al Collegio dal giudice signor Stranieri - il giorno 15 di questo mese.

Il presidente
A Rizzoni

Il procuratore del Re presso il tribunale di Chieti:

Letta la dietroscritta istanza, e tutti i documenti con essa esibiti;

Veduto l'art. 146 Codice di procedura civile;

Chiede:

Che piaccia al tribunale autorizzare la citazione per proclami pubblici con le norme stabilite dal menzionato articolo 146 della procedura civile.

Chieti, 8 marzo 1869.

Bortoni.

Udita la relazione del giudice delegato;

Letti l'antescritto ricorso e gli esibiti documenti, nonchè la requisitoria del Pubblico Ministero;

Poichè la citazione nei modi ordinarii tornerebbe difficile e dispendiosa nella specie, è giusto permettere che la medesima si faccia per pubblici proclami e con quelle cautele che siano consigliate dalle circostanze, affinchè si abbiano insieme all'economia le necessarie guarentigie;

Letti ed applicati gli articoli 146 e 152 del Codice di procedura civile;

Il tribunale:

Autorizza i signori Giuseppe del Duca e Giuseppe Rossetti qual tutore de' signori Michele, Angela e Rosa del Duca ad eseguire la citazione per pubblici proclami a tutti i reddenti indicati nello stato nominativo (a) unito il ricorso, con istabilirsi il termine non minore di due mesi per comparire, facendone la inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia ed in quello ufficiale del Regno.

Ordina del pari che la citazione stessa venga notificata ne' modi ordinarii ai seguenti reddenti, cioè per la contrada Plico, tenimento di Casacanditella, ad Antonio di Giuseppe d'Alessandro di Ari, a Pasquale Melchiorre fu Luigi di Filetto, al signor Filippo Silecchi di Chieti, ad Angelo Serafino fu Urbano di Casacanditella e alla signora Marietta Vitacolonna di Guardiagrele; per le contrade Piano del Dendolo in tenimento di Casacanditella e Colle Joamisci, a Giuseppe fu Giovanni d'Angelo; per la contrada Calcaro, Pero, Piano Adduca nello stesso tenimento, a Biase di Rosa fu Domenicangelo di Casacanditella; per la contrada Calcaro e Piano Lisgoni in detto tenimento, ad Antonio Orlandi fu Urbano di detto comune ed a Candeloro fu Giovanni d'Angelo anche dello stesso comune; per la contrada Cuppella, Piane Adduce, San Marco, Sant'Angelo e Calcaro in detto tenimento, a Polidoro d'Angelo fu Gregorio del medesimo comune ed a Lorenzo di Rosa fu Giuseppe pure dello stesso comune; per la contrada Cerrone, Piana del Foro, Monte Vecchio, Piana della Fara Filiorum Petri, Fosso dell'Inferno e Fosso Tornello, ad Isaia fu Carmine di Fulvio di Fara, a Giambattista d'Angelo fu Giammarino ed Antonio fu Stefano di Sipio di Casacanditella, non che a Nunzio Marino, Domenico La Porta e Giuseppe Tatasciore di Fara; per la contrada Piano del Foro e Fosso Stornello nell'anzidetto tenimento di Casacanditella, a Camillo fu Concezio d'Angelo di Casacanditella, a Carmela fu Modesto Stenta e Pietro della Penna di San Martino, al signor Felice di Lucia di Guardiagrele ed a Giovanni Giammarino di Fara; per la contrada Monte Vecchio, San Marco Foro e Fosso Stornello in detto tenimento, a Giuseppe Clemente Stenta e Giuseppe di Rosa fu Donato di Casacanditella ed a Tommaso fu Nicola Frani di Semivicoli; per la contrada Liri, Fosso Stornelli, San Marco, Postese, Partine, Sereni, Sant'Angelo, Grotti, San Giacomo e Fosso di Gesù Cristo, a Saverio Pellegrino, a Giovanni d'Angelo fu Vincenzo e Gregorio fu Giuseppe Serafino, non che Domenico fu Pietro di Mattia, di Casacanditella; per la contrada Pietra Grande e Fonte Grande, confini Piana della Madonna, Fosso della Lesca, Cerratino e Fiamminio, in detto tenimento, a Biase di Nicola Laurino di Fara, Berardino Masciarelli fu Francescopaolo e Marco Masciarelli fu Francesco, di Casacanditella; per la contrada Allifrati in tenimento di Fara Filiorum Petri, a Giustino ed Antonio Cerrone di Fara Filiorum Petri; e per la contrada Vesola in tenimento di Fara Filiorum Petri ad Antonio Parente fu Domenico di Rapino.

Prescrive infine che un esemplare del Giornale di Provincia contenente copia della citazione sia ancora affisso nei modi di legge da rimanervi per lo spazio almeno di giorni dieci alla porta esterna delle case municipali e delle chiese parrocchiali di Ari, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto e Rapino, non che alle aule delle preture di Bucchiani e Guardiagrele.

Fatto e deliberato li quindici marzo mille ottocento sessantanove in Chieti, dai signori cav. Angelo Rizzoni presidente, Giuseppe Tommassoni e Gennaro Stranieri giudici.

(a) Registrato a Chieti li 6 marzo 1869, per L. 1 10. — Calcagno.

A. Rizzoni, presidente.

N. 245 del repertorio.

G Tommassoni.
G Stranieri.
M De Benedictis, v. canc.

Specifica: Carta pel ricorso L. 2 26; dritti originali, L. 3; trascrizione al registro, L. 1 05; carta per essa trascrizione, L. 1; marca di registrazione, L 1 10; repertorio, L. 0 20; totale, L. 8 55 — N. 775 del registro di quietanza.

V. De Jennis.

Stato nominativo

de' possessori de' fondi, non che delle annue prestazioni a tomolo per tomolo in grano ed a terraggio in ragione del quinto e sesto dei prodotti, dovute a favore de' figli ed eredi del defunto signor Antonio del Duca avente causa dalla duchessa di Vacri signora Concetta Valignani, pei fondi siti nei tenimenti di Casacanditella e Fara Filiorum Petri.

Contrada 1ª: Plico, in tenimento di Casacanditella, sottoposto a terraggio a ragione del sesto lordo di quinto ed a tomolo per tomolo, confinante con i terreni degli eredi del fu D Domenico Barone Perticone, tenimento di Vacri, eredi del fu duca Valignani, eredi del fu barone Ferrante Frigeri, strade pubbliche e torrente Dendolo, posseduto dai qui sottonotati coloni:

1 Rocco e Nunziato fu Giovanni De Felice. Ari. Prestazione. Terraggio tomolo per tomolo - 2. Antonio di Giuseppe d'Alessandro, idem - 3. Pasquale Melchiorre fu Luigi. Filetto - 4. Tommaso fu Nicola Costantino. Ari - 5. Berardino fu Vincenzo Costantini, id. - 6 Domenicangelo e Rosaria Magrini, nonchè i figli Mauro, Bambina e Giovanni d'Alessandro, idem - 7 Giovanni fu Tommaso Costantino, idem - 8. Antonio fu Camillo Costantino, idem - 9 Adamo fu Vincenzo Costantino, id - 10 Eusebio fu Vincenzo Costantino, idem - 11. Berardino fu Vincenzo Costantino, idem - 12 Domenico fu Pietro d'Alessandro, idem - 13. Eredi fu Gesualdo d'Alessandro, idem - 14 Giuliano Costantino, idem - 15. Sabatino fu Nicola Costantino, idem - 16. Modesto di Masci. Vacri - 17. Giustino fu Giuseppe Costantino. Ari - 18 Giovanni Luciani, idem - 19. Filomena Ferrari vedova del fu Pantaleone Serafino, ed Angela fu Urbano Serafino. Casacanditella - 20 Di Filippo Silecchi. Chieti - 21. Eredi del fu Giuseppe d'Angelo. Casacanditella - 22. Navano fu Giuseppe d'Angelo. Chieti - 23 Giuseppe e Giovanni fratelli di Felice fu Filippo. Ari - 24. Sebastiano, Stefano ed Angelantonio fratelli di Felice fu Fortunato. Filetto - 25. Sabatino e Domenico fratelli Stenta fu Vincenzo. Casacanditella - 26. Angelomaria fu Biase di Giuseppe, idem - 27. Camillo fu Domenico Sento, idem - 28. Giuseppe e Candeloro fratelli d'Angelo fu Giovanni, idem - 29 Angelo Serabino fu Urbano, idem - 30 Lorenzo di Rosa fu Giuseppe, idem - 31. Vito e fratelli Serafino, idem - 32 Filomena Ferrari vedova fu Pantalone Serafino ed Angelo fu Urbano Serafino, idem - 33 Paolino di Rosa, idem - 34. Domenicangelo Ritello, idem - 35. Vincenzo fu Giuseppe Stanisci, idem - 36. Domenico Stenta fu Vincenzo, id. - 37. Sabatino fu Vincenzo Stenta, idem - 38 Giustino fu Pietro d'Angelo, idem - 39 Giuseppe di Rosa fu Salvatore, id. - 40 Eusebio d'Angelo fu Giuseppe, id. - 41 Lorenzo di Rosa fu Giuseppe, id - 42. Donna Marietta Vitacolonna, Guardiagrele - 43 Saveria fu Donato di Paolo, Casacanditella - 44. Paolino di Rosa fu Salvatore e Giosaffatto Stenta fu Giuseppantonio, Casacanditella - 45. Gregorio di Giuseppe fu Giovanni, id. - 46 Biase fu Domenico di Rosa, idem - 47 Marco fu Angelantonio di Rosa e Paolino fu Salvatore di Rosa, id. - 48. Sabatino di Giuseppe fu Giovanni, idem - 49 Sabatino di Giuseppe, idem - 50 Giosaffatto fu Giuseppe Stenta, id. - 51. Domenico Mattia fu Pietro, id. - 52. Donato fu Nicola Mammarella, Vacri - 53 Vincenzo Sabatino fratelli di Masci fu Pasquale, idem - 54. Nunziato di Felice, idem - 55. Luigi e Felice fratelli Masci fu Carmine, id. - 56. Modesto Masci e fratello Felice fu Carmine, idem - 57. Basilio fu Carmine Masci, id. - 58. Biase di Laudadio, idem - 59. Arcangelo Stenta fu Domenico, Casacanditella - 60. Domenico d'Angelo fu Rosato, id. - 61. Adamo d'Angelo fu Giuseppe, id. - 62. Giustino di Rosa fu Donato, idem - 63. Camillo fu Domenico Stenta, id. - 64. Nicolantonio di Rosa Gregorio, id.

Contrada 2ª: Piano del Dentolo in tenimento di Casacanditella sottoposta a terraggio a ragione del 6° lordo di quinto, e Colle Ioannisci, confinante con gli eredi del fu barone D. Domenico Perticone, strade pubbliche e torrente Dendolo.

1. Pantaleone e Giuseppantonio fratelli fu Giuseppantonio di Giuseppe. Casacanditella. Terraggio - 2. Rocco e Nunziato fu Giovanni di Felice, id id. - 3. Marco fu Angelantonio di Rosa e Giustino fu Gregorio Serafino, id. id. - 4. Giuseppe fu Giovanni d'Angelo, id. id. - 5. Sabatino fu Vincenzo Stenta, id. id. - 6. Biase fu Domenico di Rosa, id. id. - 7. Giosaffatto fu Giuseppantonio Stenta, id. id. - 8. Sabatino fu Giovanni di Giuseppe, id tom. per tom. e terrag. - 9. Maria fu Urbano Serafino, id terrag. - 10. Arcangelo fu Domenico Stenta, id. id. - 11. Pantaleone e Nicolangelo fu Domenico Stenta, id. id. - 12. Angelomaria e Bartolomeo di Gregorio d'Angelo, id id. - 13. Altamario fu Nicola d'Angelo, id. id. - 14. Giuseppe fu Salvatore di Rosa. Casacanditella. Terraggio - 15. Domenico fu Vincenzo Stenta, id. id. - 16 Camillo di Domenico Stenta, id. id. - 17. Domenico Firmoli, id. id. - 18. Nunziato fu Pantaleone e Lorenzo fu Giovanni Serafino, id. id. - 19. Sabatino e Domenico fu Vincenzo Stenta, idem idem - 20. Camillo fu Domenico Stenta, id. id. - 21. Domenico fu Pietro di Mattia e Pantaleone e Nicolangelo fu Domenico Stenta, id. id. - 22. Angelomaria di Gregorio d'Angelo e Giuseppe fu Donato di Rosa, id id. - 23. Giustino fu Donato di Rosa, id id.

Contrada 3ª: Calcara, Pero, Piano Adduca in tenimento di Casacanditella, confinante il tenimento di Semivicoli, gli eredi del fu D Domenico Barone Perticone, strade pubbliche, fosso Piano Adduce e del gesso, sottoposto a tomolo per tomolo.

1. Camillo Stenta fu Domenico. Casacanditella, tom. per tom. - 2. Giosaffatte fu Giuseppantonio Stenta, id. id. - 3. Arcangelo fu Domenico Stenta, id. id. - 4. Lorenzo fu Giuseppe di Rosa, id. id. - 5. Biase fu Domenico di Rosa, e per esso Vitacolonna, id. id. - 6 Angelo Maria di Giuseppe fu Biase, id id. - 7. Biase di Rosa fu Domenicangelo, id. id. - 8 Pantaleone e Giuseppantonio fu Angelantonio di Giuseppe, id. id - 9. Sabatino fu Giovanni di Giuseppe, id. id. - 10. Candeloro e Giuseppe fratelli fu Giovanni d'Angelo, id. id. - 11. Nunziato di Rosa e Giacinta, id. id. - 12. Id, a terraggio, idem terraggio.

Contrada 4ª: Calcara e Piana Lisgoni in tenimento di Casacanditella, sottoposto a terraggio del 6 lordo di quinto ed a tomolo per tomolo, confinante coi beni del comune di Casacanditella, strade pubbliche, torrente Dandolo, posseduto dai sottonotati coloni:

1 Luigi e Francesco Stenta fratelli fu Camillo Casacanditella. tom. per tom - 2. Eusebio e Gabriele d'Angelo fratelli fu Giuseppe, id. id - 3 Rosata fu Crescenzo di Iulio, id id - 4. Davide di Virgilio fu Venanzio e Rosa Maria d'Angelo fu Angelo, id id. - 5. D Beniamino Amorosi fu Lorenzo, id. id. - 6. Fedelo di Virgilio e sua moglie Maria-Antonia Serafino, id id. - 7. Giuseppe Stenta fu Domenico, id. id. - 8 Antonio Orlandi fu Urbano, id. id. - 9. Felice Costantino fu Domenico, id. id. - 10. Concezio Galante, id terrag. id. - 11. Ludovico fu Gregorio Orlando, id. id. - 12 Domenicangelo fu Vincenzo Ritelli, id id. id. - 13 Pantaleone di Paolo fu Giuseppe, id. id. - 14 Giuseppe Mattia fu Domenicangelo e Antonio di Iulio fu Giovanni, id id. - 15 Luigi di Idilio e Florindo Ritelli, id. id. id. - 16. Angelomaria d'Angelo di Gregorio, id. id. - 17 Nicolangelo e Francesco fratelli fu Virgilio fu Giuseppe, id id. id. - 18. Luigi Conti fu Nicola, id. terraggio - 19. Angelomaria fu Biase di Giuseppe, id. terrag. - 20. Giuseppe fu Salvatore di Rosa, idem terrag - 21. Maria Stenta vedova fu Eliodoro Mastrogiovanni, id. terrag - 22. Paolino di Rosa, id. terrag. - 23. Domenico d'Angelo Fallone, id. terrag. - 24. Florinto Agitone Ritelli, idem terrag. - 25. Giacomo Antonio, idem terrag. - 26 Crolina di Rosa fu Saverio e Giacomo Antonino (coniugi) id. terrag. - 27. Cassiodoro Mastrogiovanni ed Emanuele di Rosa (coniugi) id. terrag. - 28 Angelo Nicola fu Giustino d'Angelo e Leopoldo Mastrogiovanni (coniugi) id. terrag. - 29. Margherita Ferrari fu Berardino, id. terrag - 30. Candeloro e Giuseppe fratelli fu Giovanni d'Angelo, id. terrag. - 31. Viso Serafino fu Luigi, id. terrag. - 32. Camillo Stenta fu Domenico, idem terrag. - 33 Candeloro Giuseppe fu Giovanni d'Angelo, id id. tom. per tom. - 34. Saverio dell'Orto fu Fabiano, id. id. id. - 35. Camillo Stenta, id. id. - 36 Giuseppe e Candeloro fu Giovanni d'Angelo, id. id. - 37. Camillo Stenta, id. id. - 38. Arcangelo Stenta fu Domenico. id. id. - 39 Giosaffatte fu Giuseppe Stenta, id id. - Lo stesso, id. id. - 40. Mario di Rosa fu Angelantonio, id. id. - 41. Lorenzo di Rosa fu Giuseppe, id. id. - 42 Nunziato di Rosa fu Salvatore, id. id. - 43. Lorenzo di Rosa, id. id. - 44. Maria-Serafina vedova fu Camillo d'Angelo, id. id. - 45. Antonio Orlandi fu Urbano, id. id. - 46. Nunziato Orlando fu Pietro, id. id. - 47. Candeloro fu Giovanni d'Angelo, idem tom. per tom. - 48 Nunziato fu Salvatore di Rosa, id. id. id. - 49. Sabatino fu Giovanni di Giuseppe, id. id. - 50. Giuseppe di Rosa fu Salvatore, id. id. - 51. Giuseppe e Candeloro d'Angelo fu Giovanni, id. id. - 52. Biase fu Nicola Lacorino, id id - 53. Luigi Cieceneo Solidea d'Angelo, id. id. - 54. Paolino di Rosa fu Salvatore, id id. - 55. Vito Serafino e fratelli minori, id. id. - 56. Nunziato e Giuseppe fratelli di Rosa fu Salvatore, id. id. - 57. Donna Crocifissa Palazzone e D. Giuseppe Rosci (coniugi), id. id. - 58. Luigi di Iulio fu Francesco, id. id. - 59. Florindo Ritelli Agatone, id id.

Contrada 5ª: Cupella Piane Adduce, S. Marco, S. Angelo e Calcara, in tenimento di Casacanditella, confinante con le strade di Santangelo della Calcara, con D. Lorenzo Amoroso, strada pubblica e strada Marrucina, sottoposto a tomolo per tomolo e terraggio a ragione del 6. lordo di quinto.

1. Polidoro d'Angelo fu Gregorio Casacanditella, id. - 2 D. Giambattista d'Angelo, id. id. - 3. Donna Marietta Vitacolonna, id. id. - 4 Luigi di Iulio della Cappella, id. id. - 5. Pietro d'Angelo fu Giammarino, id. id. - 6. Ludovico Orlando fu Gregorio, id. id. - 7. Pantaleone di Paolo fu Giuseppe, id. id. - 8 Saverio di Paolo fu Donato, id. id - 9. Vitacolonna - 10 Domenico fu Pietro Mattia, id id. - 11. Francesco fu Giuseppe di Iorio, id. id. - 12. Pietro d'Angelo fu Fiammarino, id. id. - 13. Antonio fu Clemente Stenta, id. id - 14 Nicolangelo fu Clemente Stenta, id id. - 15 Lorenzo fu Giovanni Serafino, id. id. - 16. Nunziato fu Pantaleone Serafino, id. id. - 17. Gabriele fu Gregorio Serafino, id. id. - 18 Giustino fu Gregorio Serafino, id id. - 19. Ilarione d'Angelo fu Arcangelo, id. id. - 20. Giuseppe fu Clemente Stenta, id. id. - 21. Serafino d'Angelo fu Raffaele, id. id - 22. Luigi Solidea Ciccone, id. id. - 23. Pietro d'Angelo fu Giammarino, id id. - 24. Ilarione d'Angelo fu Arcangelo, id id. - 25 Gabriele fu Gregorio Serafino, id. id. - 26 Giustino fu Gregorio Serafino, id. id. - 27. Nunziato e Vincenzo Serafino e Lorenzo fu Giovanni Serafino, id. id. - 28. Nicolangelo fu Clemente Stenta, id id. - 29. Angela-Teresa d'Angelo e Giustino Stanisci - 30. Luigi Ciccone e Solidea d'Angelo. id. id - 31. Ilarione fu Arcangelo d'Angelo, id. id. - 32 Lorenzo fu Giovanni Serafino e Nunziato fu Pantaleone Serafino, id. id. - 33. Donato fu Clemente Stenta, id. id. - 34 Antonio Nicolangelo e Donato Stenta, idem - 35. Giuseppe fu Clemente Stenta, id. id - 36 Antonio fu Clemente Stenta, id. id. - 37 Giuseppa di Lorenzo di Rosa, id. id. - 38 Luigi Stenta fu Francesco e Maria-Luigi di Rosa fu Camillo, id. id. - 39. Antonio fu Fedele di Rado, id. id - 40 Antonio fu Donatangelo di Rosa, id. id. - 41. Giuseppe fu Salvatore di Rosa, id. id. - 42. Lorenzo fu Giuseppe di Rosa, id. id. - 43. Nunziato di Rosa fu Salvatore, id. id. - 44 Nunziato Serafino fu Pantaleone, idem idem - 45. Domenico Formele, idem - 46. Lorenzo di Rosa fu Giuseppe, idem idem - 47. Gabriele d'Angelo fu Giuseppe, id. id. - 48. Antonio di Rosa fu Donatangelo, id. id. id. - 49 Crescenzo di Paolo e Maria Serafino (coniugi) id. id. - 50. Adamo d'Angelo fu Giuseppe. id. id. - 51. Gabriele Francesco ed Eusebio fu Giuseppe d'Angelo, id. id. - 52. Gabriele fu Giuseppe d'Angelo, id id. - 53. Eusebio fu Giuseppe d'Angelo, id. id. - 54 Nunziato di Rosa fu Salvatore, id. id. - 55. Giuseppe e Candeloro fu Giovanni d'Angelo, id id. - 56. Messeria di Nunziato fu Salvatore di Rosa, id id - 57. Id. di Maria di Rosa fu Angelantonio, id. id. - 58. Paolino di Rosa fu Salvatore, id id. - 59 Marco di Rosa fu Angelantonio, id. id. - 60 Biase di Rosa e per essa Vitacolonna, id. id. - 61. Lorenzo di Rosa fu Giuseppe, id. id. - 62. Paolino fu Salvatore di Rosa, id. id. - 63. Camillo fu Marco d'Angelo, idem terraggio - 64. Angelomaria fu Biase di Giuseppe, id. id. - Domenico fu Roseto d'Angelo, id. id. - 66. Lo stesso, id id. - 67. Gabriele d'Angelo fu Giuseppe, id id. - 68. Giustino di Donato di Rosa, id. id. - 69 Giustino, Lorenzo, Maria-Antonia fu Pietro d'Angelo, Baccone, id. id. - 70. Andrea, Serafino e Merinda Rodi, id. id. - 71 Adamo d'Angelo, Carebo, idem - 73 e 74. Silverio Vasileo ed Antonia fu Giovanni di Giuseppe (coniugi) idem.

Contrada 6ª: Cerrone, Piana del Foro, Monte Vecchio, Piana della Fara Filiorum Petri, Fosso dell'Inferno e Fosso Tornello, confinante colla strada Marrucina, strada del Molino di Semivicoli, spazio della Fontana di S Erasmo, strada della Fara Filiorum Petri, stradelle vicinali, strada pubblica, fosso di Gesù Cristo, fiume Foro e canale del mulino dei signori Perticone, tenimento di Casacanditella, sottoposto a tomolo per tomolo e terraggio a ragione del 6. lordo di quinto.

1. Nicolangelo fu Giuseppe Stenta. Casacanditella. Terraggio. Tom. per tom. - 2 Sabatino fu Camillo Stenta, id. id. - 3. Carmine fu Camillo Stenta, id. id. - 4. Angelantonio fu Giuseppe Stenta, id. id. - 5. Luigi e Rosato fu Modesto Stenta, idem idem - 6. Stanislao fu Paolo Stenta, idem idem - 7. Pantaleone e Nicolangelo fu Domenico Stenta, idem - 8 Isaia fu Carmine di Fulvio, Fara, idem - 9 Domenico fu Francesco Carosella. Casacanditella, idem - 10. Giovanni fu Paolo Stenta, idem idem - 11. Sabatino e Carmine fu Camillo Stenta, idem idem - 12. Sabatino, Luigi, Domenico, Rosato e Carmine Stenta, idem idem - 13. Domenico Stenta fu Modesto, idem idem - 14 Euseo fu Sabatino Stenta, idem idem - 15. Domenico Carosella e dei coniugi Anna Carosella e Camillo Mastrogiovanni, idem idem - 15 Nicolantonio, Domenico, Filomena fu Pietro Stenta e l'ultimo Francesco minore d'età, idem idem - 17. Costantino, Raffaele e Teresina Stenta fu Sabatino, il primo d'età maggiore, idem idem - 18. Carmine di Rosa e Donato d'Ottavio (coniugi) idem terraggio id - 19 Maria Nicola Stenta e Domenico fu Modesto Stenta (coniugi) idem idem idem - 20. Carmine di Rosa e Donato d'Ottavio, idem idem - 21. Sabatino e Carmine Stenta, idem idem idem - 22 Domenico Carosella, idem idem idem - 23 Costantino, Raffaele e Teresina fu Sabatino Stenta, idem idem - 24. Nicolantonio, Domenico, Filomena fu Pietro Stenta, e l'ultimo Francesco minore di età, idem - 25 Pantaleone e Nicolangelo Stenta fu Domenico, idem idem - 26. Luigi. Rosato e Domenico Stenta, idem idem - 27. Costantino, Raffaele e Teresina Stenta fu Sabatino, il primo di età maggiore, id. id. - 28 Donna Marietta Vitacolonna, idem idem - 29. D Raffaele De Magistris e D Giambattista d'Angelo fu Giammarino, idem idem - 30. Giustino e Raffaele fu Gregorio Serafino, idem idem - 31. Donato fu Clemente Stenta, idem idem - 32. Nicolangelo Stenta fu Clemente, idem idem - 33. Nunziato e Vincenzo fu Pantaleone Serafino, idem idem - 34. Lorenzo fu Giovanni Serafino, idem idem - 35 Giustino Gabriele fu Gregorio Serafino, idem idem - 36. Costantino, Raffaele, Teresina (come sopra) fu Sabatino Stenta, ed Antonio de Rosa fu Domenicangelo, idem idem - 37. Domenico Carosella fu Francesco e Maria Giuseppe Stenta, Sabatino Stenta, Carmine ed Albina Stenta, id. idem - 38. Camillo Mastrogiovanni ed Anna fu Donato Carosella, idem idem - 39. Sabatino Stenta e Maria Giuseppe Carosella, idem idem idem - 40. Carmine Stente ed Albina Carosella, idem idem - 41. Camillo Mastrogiovanni ed Anna fu Donato Carosella, idem idem - 42. Domenico Carosella, idem idem - 43 Nicolantonio, Domenico, Filomena fu Pietro Stenta, e l'ultimo Francesco minore d'età, idem idem - 44. Costantino, Raffaele, Teresina Stenta ed Antonio di Rosa fu Domenicangelo (come sopra) idem idem idem - 45 Carmine de Rosa e Donato d'Ottavio (coniugi), idem idem - 46. Domenico di Vincenzo della Porta, idem idem - 47. Antonio fu Clemente Stenta, idem idem - 48. Giustino e Gabriele fu Gregorio Serafino, idem - 49. Nunziato Serafino, Lorenzo e Vincenzo fu Pantaleone, id. idem - 50 Francesco di Rosa fu Berardino, idem idem - 51. Antonio fu Stefano di Sipio, idem idem - 52 Vincenzo fu Domenico della Porta, idem idem - 53 Luigi Rosato, Domenico fu Modesto Stenta, coniugi di Giovanni Stenta, idem idem - 54. Domenico fu Angelantonio della Porta, idem idem - 55. Antonio fu Giuseppe di Paolo, idem idem idem - 56. Luigi Rosato fu Modesto Stenta ed i coniugi Carmine Stenta e Pietro della Penna. Casacanditella o San Martino, idem - 57. Cassiodoro fu Camillo Mastrogiovanni e sua moglie Emanuela di Rosa. Casacanditella, id. idem - 58. Giacomo Antonino e Carolina di Rosa (coniugi), idem idem - 59. Lorenzo fu Giovanni Serafino, idem idem - 60 Felice Costantino fu Domenico, idem idem - 61. Vincenzo fu Pantaleone Serafino, idem idem - 62. Nunzio Marino e Domenico la Porta Fara, idem - 63. Giuseppe Cenci, Enrichetta Stenta fu Domenico coniugi, Donato di Rosa fu Gregorio ed i minori figli del fu Antonio fu Domenico Stenta. Casacanditella, id. - 64. Domenico Fermali, idem idem idem - 65 Emidio fu Nicola Persiani, idem idem idem - 66. Lorenzo Stenta e Chiara Persiani e Gemma Persiani e Giuseppe Cocco. Fara, idem - 67 Gennaro Proietta ereditato da Giuseppe Tatasciore, idem idem - 68. Giuseppe Tatasciore, idem idem - 69. Lo stesso, idem idem - 70 Giuseppe e Cominico dell'Orefice di Vincenzo, idem idem - 71. Nicodemo dell'Orefice di Vincenzo, idem, idem - 72. Giuseppe Tatasciore Giustino di Fabio fu Giuseppantonio, idem idem - 73 Giovanni Giammarino fu Marco, idem idem idem - 74. Angelomaria di Matteo fu Matteo, idem idem idem - 75. Domenico Giammarino fu Biase, idem idem - 76. Gesualdo Giammarino fu Salvatore, idem idem.

Contrada 7ª: Piano del Foro e Fossostornella, in tenimento di Casacanditella sottoposto a terraggio a ragione del 5° lordo, e tomolo per tomolo, confinante con gli altri beni dell'istante, signori del Duca, torrente Foro, e strade pubbliche.

1. Giustino di Rosa fu Donato Ciambino. Casacanditella. Terraggio. Tom. per tom. - 2. Cassiodoro Mastrogiovanni, idem, idem - 3 Giacomo Antonino, idem idem - 4. Camillo fu Concezio d'Angelo, idem idem - 5 Luigi fu Modesto Stenta, idem idem - 6. Lorenzo fu Giovanni Serafino, idem idem - 7. Nunziato fu Pantaleone Serafino, idem idem - 8. Antonio fu Giuseppe di Paolo, idem idem - 9 Luigi e Rosato fu Modesto Stenta, idem idem - 10. Carmela fu Modesto Stenta e Pietro della Penna (coniugi) S. Martino, idem - 11. Vincenzo fu Pantaleone, Serafino e Lucia di Rosa (coniugi) Casacanditella, idem - 12. Antonio fu Giuseppe di Paolo, idem idem - 13. Luigi e Rosato fu Modesto Stenta, idem idem - 14. Camillo fu Concezio d'Angelo e Giovanna fu Francesco della Porta (coniugi), idem idem - 15 Costanza de Rosa Coccione, idem idem - 16. D. Felice de Lucia. Guardiagrele, idem - 17. Davide di Virgilio fu Venanzio. Casacanditella, idem - 18. Ilarione fu Arcangelo d'Angelo, idem idem - 19. Lorenzo d'Arcangelo Stenta e Chiara Stenta, idem idem - 20. Gemma Persiani e Giuseppe Cocco. Fara, idem - 21. Giovanni Giammarino, idem idem.

Contrada 8ª: Montevecchio, S. Marco, Foro e Fossostornello, in tenimento di Casacanditella, confinante con la strada distrettuale, strade pubbliche, sottoposto a tomolo per tomolo e terraggio al 6° lordo di quinto

1. Giustino fu Pietro d'Angelo. Casacanditella. Terraggio. Tomolo per tomolo - 2. Antonio Andrea e Maria Giuseppe fu Nicola Serafino, idem idem - 3. Antonio fu Fedele di Rade, idem idem - 4. Antonio fu Stefano di Sipio, idem idem - 5. Francesco fu Berardino di Rosa, idem idem - 6. Giuseppe fu Clemente Stenta, idem idem - 7. Costantino, Raffaele e Teresina fu Sabatino Stenta, idem idem - 8. Domenico Formale, idem idem idem - 9. Cassiodoro Mastrogiovanni, idem idem - 10. Giacomo ed Antonino, idem idem - 11. Antonio fu Giuseppantonio di Paolo, idem idem - 12 Domenico fu Modesto Stenta, idem idem - 13. Giacomo Antonio, idem idem - 14 Domenico fu Modesto Stenta, idem idem - 15. Domenico fu Angelantonio della Porta e Felice Costantino (ed altri), idem idem - 16 Domenico di Vincenzo della Porta, idem idem - 17 Davide fu Vincenzo di Virgilio e Rosa Maria d'Angelo, idem idem - 18. Vincenzo fu Domenico della Porta, idem idem - 19 Lorenzo fu Giovanni Serafino, idem idem - 20. Nunziato fu Pantaleone Serafino, id. idem - 21. Domenicangelo fu Francesco Carosella, idem idem - 22. Francesco fu Berardino di Rosa, idem idem - 23 Sabatino e Carmine fu Camillo Stenta, idem idem - 24. Nicolangelo fu Clemente, idem idem - 25. Filomena, Francesco e Nicolantonio fu Pietro Stenta al quinto, idem idem - 26. Adamo d'Angelo fu Giuseppe Carebo, id. idem idem - 27. Giuseppe di Rosa fu Donato, idem idem idem - 28. Bartolomeo ed Angelomaria di Gregorio d'Angelo, idem idem idem - 29. Antonio fu Clemente Stenta e Giuseppe di Rosa di Lorenzo, idem idem - 30. Tommaso fu Nicola Frani Semivicoli, idem - 31. Eliseo fu Sabatino Stento. Casacanditella, idem - 32. I coniugi Maria Giuseppe Carosella e Sabatino Stenta, Abbina Carosella e Carmine Stenta, Anna Carosella e Camilla Mastrogiovanni, idem idem - 33. Antonio, Andrea e Maria Giuseppe fu Nicola Serafino, idem idem - 34. Eliseo, Isaia fu Sabatino Stenta ed Antonio fu Donatangelo di Rosa, idem idem - 35. Sabatino e Carmine Stenta fu Giuseppe, idem idem - 36. Giovanni di Paolo Stenta, idem idem - 37. Camillo fu Nicoladamo Stenta, idem idem - 38. Stanislao fu Paolo Stenta e Domenico Bonetti, idem idem - 39. Angelantonio fu Giuseppe Stenta, idem idem - 40. Luigi e Rosato fu Modesto Stenta, idem idem - 41. Sabatino e Carmine fu Camillo Stenta, idem idem - 42. Angelantonio e Nicolangelo fu Giuseppe Stenta, id. id. - 43. Donna Marietta Vitacolonna, idem idem - 44 Lorenzo di Rosa fu Giuseppe, id. id. - 45. Antonio, Andrea e Maria Giuseppe fu Nicola Serafino, id. id. - 46. Antonio fu Donatangelo di Rosa, id. id. id. - 47. Pietro d'Angelo fu Giammarino, id. id. - 48. Alessio d'Angelo fu Gregorio, id. id. - 49. Serafino d'Angelo fu Raffaele, id. id. - 50. Nunziato fu Nicolantonio Serafino, id idem - 51. Maria Giuseppe Stenta e Salvatore Stenta, idem idem - 52. Carmine ed Albina Stenta, idem idem - 53 Camillo Mastrogiovanni ed Anna fu Donato Carosella - 54 Costantino, Raffaele e Teresa fu Sabatino Stenta, idem idem.

Contrada 9ª: Liri, Fossostornelli, San Marco, Postese, Pastine Sereni, Santangelo, Grotti, San Giacomo e Fosso di Gesù Cristo, in tenimento di Casacanditella e Fara Filiorum Petri, confinante con l'abitato di Casacanditella, strada distrettuale, strada S. Angelo, strada di Fara Filiorum Petri, con i beni di D. Antonio d'Urbano, col tenimento di Fara e strada pubblica, sottoposta a tomolo per tomolo e terraggio al 6° lordo.

1. Domenico Masciarelli fu Berardino ed i coniugi Teodore de Vincentiis e Vincenzo di Pietro. Casacanditella. Terraggio. Tom. per tom. - 2. Vincenzo Stanisci fu Giuseppe, id. idem - 3. Giuseppe Tocco, id. id. - 4. Saverio Pellegrin. fu Salvatore Fara, a 1/2 tomolo - 5. Giovanni d'Angelo fu Vincenzo. Casacanditella, a 1/2 tomolo - 6 Saverio Pellegrini fu Salvatore. Fara. Tomolo per tomolo - 7. Tommaso fu Antonio di Fulvio, id id. - 8. Andrea Angerano fu Giambattista, id. id. - 9. Giustino di Fulvio, id. id. - 10. D'Achille Grognali fu Speraozo, id. id. - 11. Giuseppe Cominico dell'Orefice fu Vincenzo, id. id. - 12. D'Antonio d'Urbano Sacerdote, id. id. - 13. Nicola Lacurino Donatoni figli Agata Chiara, Concetta e Biase. Casacanditella, id id. - 14. Giovanni d'Angelo, id., a 1/2 tomolo - 15. Don Giambattista d'Angelo, idem idem, tom. per tom. - 16. Giovanni d'Angelo fu Vincenzo, id. id. - 17. Vincenzo fu Giustino Stanisci, id. id. - 18. Emidio Persiani, id. id. id. - 19. Maria Persiani, id. id. - 20. Biase Lacurino, id. id. - 21. Gemma Persiani e Giuseppe Cocco. Fara, id. id. - 22. Domenico Giammarino fu Biase Casacanditella, id id. - 23. Gennaro Proietto. Fara, id. id. - 24. I coniugi Lorenzo d'Arcangelo Strada e Chiara fu Filippo Persiani, Taddeo d'Arcangelo ed Angela Domenica fu Filippo Persiani. Fara, id. - 25 Emidio Persiani fu Nicola. Casacanditella, id. - 26. Donna Marietta Vitacolonna, id., tom per tom - 27. Biase Laurino di Nicola, id. id. - 28 Donna Domenica Raffaele Cipollone, id. id id. - 29. Eredi fu don Remigio Cipollone, id. id. - 30 Bartolomeo di Gregorio d'Angelo, id. id. - 31. Donna Domenica Cipollone, Giuseppe di Costantino di Rosa e Felice Costantino fu Domenico, id. id. - 32. Pietro d'Angelo fu Giammarino, id. id. - 33. Isidoro Palambaro, id. id. - 34. Lo stesso, id. id. - 35 Costanzo di Rosa fu Antonio, idem, 1/2 tom. e tom. per tom. - 36. Emidio Persiani, id. id. - 37. Emidio Persiani fu Nicola, id. id. - 38. Donna Marietta Vitocolonna, id., tom. per tom. - 39. Gregorio fu Giuseppe Serafino, id. id. id. - 40 Domenicangelo Serafino, id. id - 41. Giuseppantonio fu Francesco Travaglini, id. id - 42. Davide di Virgilio fu Venanzio, id. id id. - 43. Donna Marietta Vitacolonna, id id. - 44 Davide di Virgilio fu Venanzio, id. Terraggio, id. - 45. Felice Costantino fu Francesco, id. id. - 46 Andrea, Antonio e Maria Giuseppa fu Nicola Serafino, id. id. id. - 47 Luigi Ciccone e Solidea d'Angelo (coniugi), id id. - 48. Serafino d'Angelo fu Raffaele, id. id. - 49 Donna Domenica Cipollone, Anastasio di Bartolomeo e Camillo di . . . . . fu Nazzaro coniugi Fortunato di Bartolommeo Nazzaro, id. id. - 50 Domenico fu Pietro di Matteo, id. id. - 50. Domenico fu Pietro di Mattia, id. id - 51. Anna di Paolo Projetta, id. id. - 52. Maria-Antonia fu Gregorio d'Angelo ed Ilarione fu Arcangelo d'Angelo, id. id. - 53. Antonio di Rado ed i coniugi Andrea Serafino ed Almerinda di Rado, id. id. - 54. Vincenzo fu Paolantonio Serafino e Lorenzo fu Giovanni Serafino, idem idem - 55. Nicolangelo e Donato fu Clemente Stenta, id. id - 56 Antonio fu Clemente Stenta, id. id - 57 Giuseppe fu Clemente Stenta, id. id - 58. Giovanni fu Tommaso di Giuseppe e Nicolangelo fu Clemente Stenta, idem idem - 59. Donato fu Luigi Priani e Lorenzo fu Giovanni, id. id. id. - 60. Donna Marietta Vitacolonna, id id. id. - 61. Luigi Stenta fu Camillo e Maria Luigia fu Camillo di Rosa (coniugi) id. id. - 62. Domenico Fermosa e Rosa fu Pasquale di Rosa (coniugi), id. id. - 63. Crescenzo di Paolo fu Francesco, id. id. - 64. Biase di Laurino di Nicola, id. id.

Contrada 10ª: Pietra Grande e Fonte Frande, Confini, Piana della Madonna, Fosso della Lesca, Cerratina e Fiamminio, in tenimento di Casacanditella, sottoposto a tomolo per tomolo e terraggio al 6° lordo, confinante col tenimento di Fara Filiorum Petri, con i beni badiali di Casacanditella, strade pubbliche e strada distrettuale, strada della Madonna, Fosso Fiamminio, Orti de' cittadini di Casacanditella e beni della Mensa Badiale.

1. D. Donato fu D. Vincenzo de Magistris. Casacanditella Terraggio. Tomolo per tomolo - 2 Nicola d'Ignazio Laurino ceduto ai figli; Biase, Agata, casata con Cesare, Concetta con Donato di Mattia, Chiara con Antonio di Nardo di Fara, id. - 3. Biase di Nicola Laurino, id. id. - 4. Vincenzo fu Giustino Staniscia, id. id - 5. Giuseppe d'Amario, id. id. - 6. Francesco d'Angelo ed Angelomaria Palombaro (coniugi) id. id. - 7. Donato Mattia fu Stefano, id. id. - 8. Luigi Mattia, id id - 9. Angelomaria di Giuseppe fu Biase, id. id. - 10. Polidoro Giambattista ed Annibale d'Angelo, id. id. - 11. Giuseppe fu Domenico Mattia, id. id. - 12. Pietro d'Angelo fu Giammaria, id. id. - 13. Antonio e Fileno fu Domenico Serafino, id. id. - 14. Giuseppe fu Francesco di Iorio, id. id. - 15 Antonio e Fileno fu Domenico di Serafino, idem idem - 16. Luigi Mattia, idem idem - 17. Donato fu Stefano Mattia, id. id. - 18. Adelaide fu Giustino de Magistris, id. id. - 19. Berardino Masciarelli fu Francescopaolo, id. id. - 20. Cesare Costantino fu Rocco, id. id. - 21. Angelo di Bartolomeo (è noto anche in seguito, ove dicesi che paga il 1/2 tom.) idem terraggio a 1/2 tom. idem - 22. D Raffaele de Magistris, id. id. - 23. Filoteo d'Angelo, idem terraggio - 24. Saverio Loreto e Nicola Masciarelli, id. id. - 25. Adelaide fu Giustino de Magistris, id. id. - 26. Vincenzo di Giuseppe d'Amario, id. id. - 27. Angelarosa fu Raffaele d'Angelo, id. id. - 28. Giacomo Antonino - 29 I coniugi Emanuele di Rosa e Cassiodoro Mastrogiovanni. E Carolina di Rosa e Giacomo Antonino, id. id. - 30 Vincenzo d'Amario, id. id. - 31. Filomeno d'Emiddio, id. id. - 32. Luigi fu Settimio Peca, id id. - 33. Berardino Masciarelli, Donato Scioli del Duca, id. id - 34 Santa Mastrogiovanni, id id. - 35. Ippolito, Cassiodoro e Santa Mastrogiovanni, idem terraggio idem - 36. Giacomo Antonino, id. id. - 37. Rosa, id. id. - 38. Santa Mastrogiovanni, id. id. - 39 Giacomo Antonino, id. id. - 40. Ippolito Cassiodoro e Santa Mastrogiovanni, id. id - 41. Gli stessi, id. id. id. - 42. Santa Mastrogiovanni, id. id. - 43. Maria fu Biase Timodeo, id. id. - 44 Domenico d'Angelo Tallone, id. id. - 45. Marco Masciarelli, id id. - 46. Nunzio d'Angelo ed Angelica Lacurino, id. id. id. - 47. Giovanni Marra, id. id. - 48. Nicola d'Angelo fu Vincenzo Formichella e Maria Timore, id. id. - 49. Benedetto Infante di Luigi, id. id. - 50. Riccardo Infante ed Antonia Serafino (coniugi) id id. - 51. Antonio e Sabbia Serafino, coniugi, ed Angela Serafino, id. id. - 52 Luigi fu Giuseppe di Mattia, id. id. - 53. Filippo di Rito, id. id. id. - 54. Donatangelo di Rosa ed i coniugi Donato Conte ed Angela di Rosa, id. id. - 55. Adelaide de Magistris, id. id. - 56. Donatangelo di Rosa ed i coniugi Donato Conte ed Angela di Rosa, id. id. - 57. Donna Adelaide de Magistris, id. id. id. - 58. Giustino d'Angelo Peluso, id id. - 59. Angelica Laurino e Nunzio d'Angelo (coniugi) id. id. - 60 Marco Masciarelli fu Francesco, id. id. - 61. Vincenzo di Piero e Teodora de Vincentiis (coniugi) id. id. - 62. Pasquale Antonino, id. id. - 63. D. Donato de Magistris, id. id. - 64. Domenico d'Angelo Tallone, id. id.

Contrada 11ª: Allifrati in tenimento di Fara Filiorum Petri sottoposto a tomolo per tomolo, confinante da due lati con i beni di diversi proprietarii, con la Badia e col Fosso Lettorello.

1. Celeste Fiocco. Fara Filiorum Petri. Tom. per tom. - 2. Giustino ed Antonio Cerrone, id. id - 3. Antonio e Nicola Corona fu Giovanni, id. id. - 4 Eudemio, Giovanni e Maria fu Sabatino Corona.

Contrada 12ª: Vesola in tenimento di Fara Filiorum Petri, sottoposto a tomolo per tomolo, confinante di sopra colla strada, di sotto col torrente Vesale e tenimento di Fara.

1. Vedova fu Benigno Parente e Maddalena Parente fu Costantino. Rapino. Tom. per tom. - 2. Donato ed Antonio Parente fu Domenico, id id. - 3. Luigi Fiocco, id. id. - 4. Antonio Parente fu Domenico, id. id.

Registrato in Chieti il dì 6 marzo 1869 al num. 298, volume 7, fogl. 164. Esatto lire una e cent. dieci. Tassa lire 1. Decimo cent. 10. Totale L 1 10.

Il ricevitore Calcagno.

L'anno 1869, nei giorni 27 e 28 aprile.

Ad istanza dei signori Giuseppe del Duca del fu Antonio, e Giuseppe Rossetti fu Marino qual tutore dei minori signori Michele, Angela e Rosa del Duca altri figli del detto fu Antonio, e tutti quali eredi ed aventi causa dal defunto signor Giuseppe del Duca Seniore, proprietarii domiciliati in Taranta, ed elettivamente in Chieti in casa del di loro speciale procuratore signor Camillo Juliani, strada del Corso, n. 58;

Io sottoscritto, usciere del tribunale civile e correzionale di Chieti, ove domicilio, ho notificato in copia agli individui che vengono più in seguito dinotati la domanda degli istanti e l'autorizzazione ad essi accordata dal detto tribunale nel quindici marzo andante anno (marca di registrazione di lire 1 10 annullata), non che lo stato nominativo dei possessori dei fondi, con la distinta delle annue prestazioni a tomolo per tomolo in grano ed a terraggio in ragione del quinto e del sesto dei prodotti, dovute agli istanti signori del Duca, padroni diretti dei fondi rustici siti nei tenimenti di Casacanditella e Fara Filiorum Petri.

In pari tempo li ho citati a comparire, di unita a tutti gli altri individui compresi nello stato medesimo, innanzi al tribunale civile e correzionale di Chieti nel termine di mesi tre, ad oggetto di sentir pronunziare:

1. Che tutti i convenuti, possessori dei fondi e reddenti, come dal trascritto stato nominativo, siano obbligati a somministrare a loro spese il titolo di rinnovazione e ricognizione del dritto e possesso che hanno gli istanti signori Del Duca, di riscuotere le prestazioni che si trovano precisate nello stato medesimo;

2. Che a l'oggetto il tribunale nomini un notaio e destini il giorno e l'ora in cui le parti debbano presentarsi dinanzi a lui per la relativa stipula, dichiarando che la sentenza da emettersi tenga luogo di titolo ricognitorio contro coloro che non comparissero;

3. Che le spese tutte del giudizio, della stipula del titolo e della copia legale autentica da rilasciarsi agli istanti signori del Duca siano a carico dei convenuti;

4. Che la sentenza da emettersi sia munita della clausola della esecuzione provvisionale, non ostante opposizione o appello, e senza cauzione.

Gl'istanti signori del Duca si riserbano espressamente ogni credito, dritto e ragione ad essi competente per corrisposte attrassate e per qualsivoglia altro oggetto, senza limitazione alcuna.

Gli individui che vengono citati nei modi ordinarii col presente atto, in conformità della ordinanza suddetta del tribunale, sono i seguenti, tutti proprietarii, cioè:

Antonio di Giuseppe d'Alessandro, domiciliato in Ari - Pasquale Melchiorre fu Luigi, domiciliato in Filetto - signor Filippo Silecchi, domiciliato in Chieti - Angelo Serafino fu Urbano, domiciliato in Casacanditella - signora Marietta Vitacolonna, domiciliata in Guardiagrele - Giuseppe fu Giovanni d'Angelo - Biase di Rosa fu Domenicangelo - Antonio Orlandi fu Urbano - Candeloro d'Angelo fu Giovanni - Polidoro d'Angelo fu Gregorio - Lorenzo di Rosa fu Giuseppe, domiciliati in Casacanditella - Isaia di Fulvio, domiciliato in Fara - Antonio fu Stefano di Sipio, domiciliato in Casacanditella - Nunzio Marino, Domenico la Porta, Pantaleone e Chiara del fu Giuseppe Tatasciore, e Giustino Di Fabio di costei marito per la semplice autorizzazione, domiciliati in Fara - Camillo fu Concezio d'Angelo, domiciliato in Casacanditella - coniugi Carmela fu Modesto Stenta e Pietro della Penna, domiciliati in S. Martino - Giovanni Giammarino, domiciliato in Fara - Giuseppe fu Clemente Stenta, Giuseppe di Rosa fu Donato, domiciliati in Casacanditella - Tommaso fu Nicola Frani, domiciliato in Semivicoli - Saverio Pellegrino fu Salvatore, domiciliato in Fara - Giovanni d'Angelo fu Vincenzo, Gregorio fu Giuseppe Serafino, Domenico fu Pietro di Mattia, domiciliato in Casacanditella - Biase di Nicola Laurino, domiciliato in Fara - Berardino Masciarelli fu Francescopaolo e Marco Masciarelli fu Francesco, domiciliati in Casacanditella - Giustino ed Antonio Cerrone, domiciliati in Fara - Antonio Parente fu Domenico, domiciliato in Rapino.

Si dichiara infine che la suddetta domanda degli istanti con la relativa ordinanza del tribunale e stato nominativo dei possessori e reddenti tutti da citarsi, vanno inseriti nel Giornale uffiziale del Regno e nel Giornale di questa provincia degli annunzi giudiziarii; e che un esemplare del detto giornale della provincia contenente copia della citazione siasi da me usciere affisso nei modi di legge, onde rimanervi almeno per dieci giorni, nella porta esterna delle case municipali e delle chiese parrocchiali di Ari, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Filetto e Rapino, e nelle aule delle preture di Bucchianico e Guardiagrele

Marca di registro di lire 1 10 annullata.

1343 GIUSEPPE GOLIA, usciere.

Avviso per aumento del sesto.

Si rende noto che nel giorno ventiquattro maggio corrente, in seguito ad incanto avvenuto in questo tribunale, sono stati liberati gli appresso lotti:

Al signor Francesco e Pietro Berretti di Campiglia Marittima un corpo di terra compreso nella tenuta di Casalvolpi, in comunità di Piombino, per italiane lire seimila quattrocento, componenti il sesto lotto.

Ai signori Giovanni, Pietro ed Achille Paolini di Campiglia Marittima un appezzamento di terra detto Macchiarella, della medesima tenuta di Casalvolpi, comunità di Piombino, per italiane lire quattromila cinquecento, componente l'undecimo lotto

Agli stessi Giovanni, Achille e Pietro Paolini, altro fondo detto Diaccino, compreso nella stessa tenuta e comune, componente il dodicesimo lotto, per lire diecimila cinquecento.

Al signor Giuseppe Baldini di Riotorto, un appezzamento di terra situato nella ricordata tenuta e comune, luogo detto Campo all'Ottanta, costituente il tredicesimo lotto, per il prezzo di lire ottomila; e

Al signor cav. avv. Giuseppe Servadio, nella di lui qualità d'ispettore generale della Compagnia di Assicurazione di Venezia e Trieste, dimorante a Firenze, un appezzamento di terra detto Campo al Quaranta, situato esso pure in comunità di Piombino, ed altro appezzamento a contatto del medesimo detto Bottaccino, posto in comunità di Campiglia, formante il lotto quindicesimo, per il prezzo di lire seimila novecento.

Il tutto espropriato a danno del signor D Gio. Battista Orzalesi di Piombino.

Fa noto pure che il termine per l'aumento del sesto da farsi a forma di legge scade a tutto il dì 8 del mese di giugno prossimo avvenire.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Volterra. Li 25 maggio 1869.

1381 A. BACIOCCHI, canc.